

STUDIO RADIOLOGICO SPINACETO S.r.l.

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D. LGS 231/2001 (Allegato 1 Modello Organizzativo 231)

Conoscere gli elementi essenziali e le modalità realizzative delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è funzionale alla conoscenza di azioni o comportamenti che possono dar luogo a fatti costituenti reato e ad un correlato sistema di prevenzione e controllo idoneo a salvaguardare la Società/Ente dalla commissione di reati durante lo svolgimento di attività direttamente o indirettamente riconducibili alla Società stessa.

Sommario

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 (Allegato 1 Modello Organizzativo 231)	1
1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:.....	3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 24-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	7
3. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 24-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	16
4. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	20
5. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	27
6. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:.....	32
7. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:.....	36
8. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:	46
9. LA FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATA DALL' ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:	59
10. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	61
11. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	68
12. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	71
13. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	73

14.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	77
15.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-OCTIES.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	80
16.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	82
17.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	86
18.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	87
19.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	96
20.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	98
21.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-QUATERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	99
22.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25- QUINQUESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	101
23.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	106
24.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-SEPTIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	111
25.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-DUODEVICIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	114
26.	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-UNDEVICIES 8 GIUGNO 2001	115
27.	REATI TRANSNAZIONALI (L. 16 marzo 2006, n. 146).....	118
28.	ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	118

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 24 D.lgs 231/2001)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro centomila.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Malversazione di erogazioni pubbliche [art. 316-bis c.p.]

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La fattispecie è diretta a reprimere l'utilizzo distorto di risorse pubbliche vincolate a specifiche finalità. L'interesse protetto è la corretta destinazione delle erogazioni pubbliche. Il reato si perfeziona nel momento in cui le somme ottenute non vengono destinate allo scopo per il quale erano state concesse.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche [art. 316-ter c.p.]

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a finalità di incentivazione economica. La condotta consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, oppure nell'omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire un'erogazione pubblica non spettante.

La fattispecie si consuma con l'effettivo conseguimento dell'erogazione indebita.

Essa si distingue dall'art. 640-bis c.p. poiché non richiede gli artifici o raggiri tipici della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; trova pertanto applicazione quando il comportamento dell'agente non presenti tali elementi.

Truffa [art. 640, comma 2, n. 1, c.p.]

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

Ai fini del D.lgs. 231/2001 rileva esclusivamente l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, ossia la truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, nonché la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nei negozi patrimoniali. La fattispecie richiede artifici o raggiri idonei a indurre taluno in errore, con conseguente atto dispositivo produttivo di danno e ingiusto profitto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche [art. 640-bis c.p.]

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

L'interesse tutelato è il corretto impiego delle risorse pubbliche destinate a finalità di sostegno o incentivazione.

La fattispecie riproduce gli elementi costitutivi della truffa, con l'ulteriore elemento specializzante rappresentato dall'oggetto dell'attività fraudolenta, costituito dalle erogazioni pubbliche. Sono quindi necessari gli artifici o raggiri, l'induzione in errore, il profitto ingiusto e il danno.

Frode informatica [art. 640-ter c.p.]

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5), limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7).

La norma tutela, oltre al patrimonio del soggetto passivo, anche il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici.

Il reato si realizza alternativamente mediante:

- alterazione del funzionamento del sistema;
- intervento abusivo su dati, informazioni o programmi;
- altre forme di interferenza illecita sui contenuti del sistema.

Ai fini del D.lgs 231/2001, la fattispecie rileva solo se commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Frode nelle pubbliche forniture [art. 356 c.p.]

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più in particolare, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di realizzare una frode nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo [art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898]

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa unionale a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa unionale.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto l'erogazione.

La disposizione estende la tutela penale alle frodi in materia di aiuti agricoli unionali. Ai fini della responsabilità dell'ente, tale fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 24 D.lgs 231/2001, ai sensi del comma 2-bis, con applicazione delle medesime sanzioni pecuniarie e interdittive previste dai commi precedenti.

Turbata libertà degli incanti [art. 353 c.p.]

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse della pubblica amministrazione al libero e regolare svolgimento delle procedure di gara; la fattispecie tutela altresì, in via mediata, la libera concorrenza.

Si tratta di reato di pericolo, che si perfeziona indipendentemente dall'esito della gara, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a turbarne il regolare svolgimento.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità previste dalla norma.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente [art. 353-bis c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma punisce le condotte prodromiche all'alterazione della procedura di scelta del contraente pubblico, anticipando la tutela alla fase di formazione del bando o di altro atto equipollente. Anche questa è una fattispecie di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettiva modifica del contenuto dell'atto o dall'individuazione dell'aggiudicatario.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 24-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs 231/2001)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, comma 3, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Documenti informatici [art. 491-bis c.p.]:

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Il presupposto della fattispecie è il coinvolgimento di un documento informatico avente efficacia probatoria. Per documento informatico deve intendersi, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L'art. 491-bis c.p. non introduce una autonoma ipotesi di reato, ma estende ai documenti informatici la disciplina penalistica delle falsità in atti pubblici e in scritture private.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici [art. 476 c.p.]

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Il reato consiste nella formazione di un atto falso o nell'alterazione di un atto vero da parte del pubblico ufficiale. Si tratta di una falsità materiale che incide sulla genuinità del documento.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative [Art. 477 c.p.]:

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma tutela l'affidamento nei certificati e nelle autorizzazioni amministrative. La falsità riguarda documenti destinati a provare determinati requisiti o condizioni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti [art. 478 c.p.]

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

La fattispecie riguarda la falsificazione di copie autentiche o attestazioni sul contenuto di atti. Viene tutelata la conformità tra copia e originale.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici [art. 479 c.p.]

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 c.p.

Si tratta di falsità ideologica: il documento è formalmente genuino ma contiene dichiarazioni non veritiere.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative [art. 480 c.p.]

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

La falsità riguarda il contenuto del certificato, che attesta fatti non veri.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità [art. 481 c.p.]

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Le pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Rileva soprattutto in ambito sanitario (certificazioni mediche). Il soggetto attivo è un esercente un servizio di pubblica necessità.

Falsità materiale commessa dal privato [art. 482 c.p.]

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 c.p. è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

La norma estende le falsità materiali anche ai privati.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico [art. 483 c.p.]

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Il privato induce il pubblico ufficiale a formare un atto falso sotto il profilo contenutistico.

Falsità in registri e notificazioni [art. 484 c.p.]

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Riguarda obblighi documentali verso la pubblica autorità.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico [art. 487 c.p.]

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 c.p.

Il reato riguarda l'abuso di documenti già sottoscritti ma non ancora compilati.

Altre falsità in foglio firmato in bianco [art. 488 c.p.]

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Norma di chiusura del sistema.

Uso di atto falso [art. 489 c.p.]

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, il fatto è punibile solo se commesso al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

Punisce l'utilizzo del documento falso, anche senza averlo materialmente falsificato.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri [art. 490 c.p.]

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime o occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 c.p., secondo le distinzioni in essi contenute.

La condotta incide sull'esistenza e disponibilità del documento.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti [art. 492 c.p.]

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Norma interpretativa che estende la tutela anche alle copie autentiche.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico [art. 493 c.p.]

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano anche agli incaricati di pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Estende la disciplina ai soggetti non qualificati come pubblici ufficiali ma comunque inseriti nella funzione pubblica.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico [art. 615-ter c.p. - come modificato dalla Legge n. 90/2024]:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Questo reato punisce chiunque si introduca, abusivamente ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il reato incrimina, dunque, due differenti condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e l'atto di mantenersi nel sistema contro la volontà del titolare. L'avverbio

“abusivamente” va inteso nel senso di un comportamento non autorizzato da parte di chi lo pone in essere in quanto carente della legittimazione, il fatto è punito perché posto in essere contro la volontà del titolare del sistema informatico o telematico. Commette il reato in questione anche il soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite.

Il fatto è aggravato e le pene più severe:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

[art. 615-quater c.p. – modificato da art.19 LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 e modificato dalla Legge n. 90/2024]

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La norma in esame sanziona il soggetto che detenga, produca, importi e diffonda abusivamente, cioè in maniera non legittimamente autorizzata o mette in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al già menzionato scopo. Dovrà farlo al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche [art. 617-quater c.p. - modificato da art.19 LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 e modificato dalla Legge n. 90/2024]

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Tale delitto sanziona la condotta di chi, in modo fraudolento, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o comunicazioni intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Inoltre, la stessa norma punisce il soggetto che riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

Il fatto è considerato più grave, e la pena aumentata, se commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche [art. 617-quinquies c.p. - modificato da art.19 LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 e modificato dalla Legge n. 90/2024]

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Nella medesima logica dei reati precedenti, il delitto in oggetto punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici [art. 635-bis c.p. e modificato dalla Legge n. 90/2024]:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il reato si configura quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto viene commesso, alternativamente, mediante violenza o minaccia alla persona o con abuso di posizione.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità [art. 635-ter c.p. e modificato dalla Legge n. 90/2024]:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Questo delitto si configura negli stessi termini di quello di cui all' art. 635-bis c.p., con la particolarità che per integrare il reato in oggetto è sufficiente porre in essere fatti diretti a dar luogo ad una delle condotte descritte dalla norma che precede, cioè distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere le informazioni, i dati o i programmi informatici utilizzati, (e qui sta l'elemento specializzante), dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Inoltre, la pena è aumentata se dal fatto deriva la effettiva distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici ed infine, se nel commettere il fatto si usa violenza o minaccia alla persona o con abuso della posizione di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici [art. 635-quater c.p. e modificato dalla Legge n. 90/2024]:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Questo reato punisce chiunque, mediante una delle condotte di cui all'art. 635-bis, di cui sopra, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Se nel commettere il fatto si usa violenza o minaccia alla persona o con abuso della posizione di operatore del sistema la pena è aumentata.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [art. 635-quater.1 c.p. articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse [art. 635-quinquies c.p. - modificato dalla Legge n. 90/2024]:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il delitto in esame punisce il comportamento di chi realizza condotte anche soltanto dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Inoltre, se dal fatto deriva la effettiva distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità

ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, il reato è considerato più grave e sono previste pene più severe.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica [art. 640-quinquies c.p.]:

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale fattispecie punisce la condotta del soggetto che prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica [art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105]:

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Estorsione [art. 629, comma 3, c.p. -articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635- bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

3. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 24-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs 231/2001)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Associazione per delinquere [art. 416 c.p.]

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il delitto si configura in presenza di un vincolo associativo stabile tra tre o più persone, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti. Gli elementi caratterizzanti sono la stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso e l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, idonea al perseguimento degli scopi illeciti. Ai fini dell'art. 24-ter del D.lgs 231/2001 rilevano sia l'ipotesi generale di cui all'art. 416 c.p., sia le forme aggravate previste dal sesto comma.

Associazione di tipo mafioso, anche di carattere straniero [art. 416-bis c.p. -articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, all'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La norma formulata sulla falsariga della precedente, pur differenziandosene per alcuni elementi specializzanti, punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è definita di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Entrambi i reati appena sopra descritti, artt. 416 e 416-bis c.p., assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. È bene sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- 1) commesso in più di uno Stato;
- 2) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- 3) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- 4) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Scambio elettorale politico-mafioso [art. 416-ter c.p. -articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014]

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il delitto è stato introdotto dal D.L. n. 306 del 1992 convertito con modificazioni dalla L. 356 del 7 agosto 1992, al fine di contrastare i legami politico-mafiosi. È un reato strettamente connesso con la fattispecie prevista dall'art. 416-bis c.p.: infatti punisce chiunque accetta la promessa di voti elettorali dalla criminalità organizzata (il procacciamento di voti per sé o per altri o l'ostacolo al libero esercizio del voto rientra tra i programmi dell'associazione mafiosa) in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità.

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante la disponibilità del soggetto attivo a venire a patti con la consorte mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.):

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

La fattispecie si colloca a metà strada tra le condotte integranti il sequestro di persona (art. 605 c.p.) e l'estorsione (art. 629 c.p.). Essa consiste dunque nel sequestro di persona, con il fine di costringere la persona sequestrata o altri a versare un prezzo per la liberazione.

Il reato in questione è considerato uno dei reati più gravi presenti nell'ordinamento penale (non a caso è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni), e punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

La norma richiede il dolo specifico, ovvero la volontà di conseguire un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

Il secondo comma prevede la pena della reclusione di anni trenta qualora dal sequestro derivi la morte del soggetto passivo, non voluta dal reo, mentre il terzo comma disciplina una forma di reato complesso tra sequestro a scopo di estorsione ed omicidio, comminando la pena dell'ergastolo.

La norma prevede, inoltre, una riduzione di pena per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, al di fuori del caso appena analizzato, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope [art. 74, D.P.R. n. 309/1990]

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Questa fattispecie di reato, contenuta in una legge speciale (il “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”), sanziona una particolare forma di associazione a delinquere, quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tale delitto prevede che, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990*, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

*Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

4. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite [Rubrica modificata dalla L. 9 agosto 2024, n. 114]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Peculato (limitatamente al primo comma) [art. 314 c.p. -introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Il peculato di cui al comma 1 rappresenta la fattispecie tipica di peculato. La disposizione trova la propria ragion d'essere nel tutelare il buon andamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della P.A. Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui [art. 316 c.p. -introdotto dal D.lgs n. 75/2020]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La norma trova la sua ragion d'essere nel tutelare il legittimo affidamento dei privati nei confronti della P.A. Non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Esso rappresenta un reato proprio, in quanto tale può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato, per errore, consegnato).

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (v. 314), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili [art. 314-bis c.p.]

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Concussione [art. 317 c.p. -articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato di concussione si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione, che vedremo in maniera più approfondita a breve, risiede sostanzialmente nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione del ruolo pubblico, con lo scopo di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

È un reato plurioffensivo poiché bene giuridico tutelato è sia il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione sia la tutela della libera determinazione dei singoli in relazione alla gestione del proprio patrimonio.

Soggetto attivo è, a seguito della modifica intervenuta, solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. Soggetti passivi sono la Pubblica amministrazione ed il soggetto privato (concusso).

Viene quindi punito il fatto del soggetto qualificato (pubblico ufficiale) che, abusando della qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o, altra utilità.

Costituiscono elementi caratteristici della fattispecie:

- Abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico ufficiale
- Metus publicae potestatis è lo stato di paura o di timore che è ingenerato nel soggetto privato dalla situazione di preminenza di cui usufruisce il pubblico ufficiale; sotto il suo influsso si determina la volontà del soggetto passivo per la preoccupazione di un danno ingiusto.
- Costrizione
- Denaro o, altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione - cd. corruzione impropria [art. 318 c.p. - modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività funzionale della P.A., a fronte della dazione o della promessa di una somma di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale da parte del privato. Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Il delitto in esame richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico ufficiale e privato), i quali sono soggetti attivi del reato di corruzione.

Il codice di diritto penale distingue la corruzione propria (art. 319 c.p.) dalla corruzione impropria (art. 318 c.p.) in esame. La corruzione si definisce "propria" se l'oggetto del mercimonio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio, mentre si dice "impropria" se lo scambio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Il fatto, quindi, è considerato punibile sia al momento della dazione, laddove quest'ultima non si configuri, che al momento della promessa della dazione stessa.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del privato di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - cd. corruzione propria [art. 319 c.p. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Diversa è la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., che si configura quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di "corruzione propria" in esame è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia realizzato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e il soggetto privato (corruttore). Quel che caratterizza il reato di corruzione propria è l'incontro della volontà del soggetto qualificato con quella del soggetto privato e il raggiungimento di un accordo in cui il pubblico ufficiale compie un atto contrario ai propri doveri di ufficio in cambio di una dazione o promessa di denaro o altra utilità. Costituiscono elementi caratteristici della fattispecie:

- Atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia ogni concreta esplicazione dei poteri-doveri inerenti all'ufficio, la cui contrarietà pregiudica il buon funzionamento della P.A.
- Denaro o altra utilità

Circostanze aggravanti [art. 319-bis c.p.]

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Questo articolo stabilisce un aumento di pena se i fatti di cui all'art. 319 c.p. hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari [art. 319-ter c.p. -articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il delitto in esame si configura quando i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., sopra descritti, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319-quater c.p. -articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015 e D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La condotta del suddetto reato, che deriva da una rimodulazione del reato di concussione ex. art. 317 c.p., tuttavia se ne differenzia per:

- soggetto attivo: lo è sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio
- condotta: induzione indebita (piuttosto che costrizione) a dare o promettere denaro o altra utilità
- punibilità: è punibile anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio [art. 320 c.p.]

Le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. e quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore [art. 321 c.p.]

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Questo articolo si limita a prevedere che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'articolo 319-bis c.p., nell'art. 319-ter c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 c.p., si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione [art. 322 c.p.]

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p.

Il reato in parola disciplina la condotta di chi offre o promette una somma di denaro o un'altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per:

- indurlo a compiere un atto del suo ufficio;
- ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio;
- ovvero ancora a realizzare un atto contrario ai doveri d'ufficio; in tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, la pena è ridotta di un terzo.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Le norme di cui agli artt. 314 c. p., dal 317 a 320 e l'art. 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche ai membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità europea con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse norme si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. punisce, e questo rileva in particolar modo per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati, tutti coloro che compiano le attività corruttive scolpite dagli artt. 321 e 322 c.p. e, dunque, non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. punisce anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri, e quindi diversi da quelli dell'Unione europea, o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Traffico di influenze illecite [art. 346-bis c.p. - sostituito dalla L. 9 agosto 2024, n. 114]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma, come sostituita dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, punisce le condotte di intermediazione illecita realizzate mediante l'utilizzo intenzionale di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322-bis c.p.

La fattispecie ricorre quando il soggetto si fa dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica per remunerare il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. È altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

Rispetto alla precedente formulazione, la norma richiede il riferimento a relazioni esistenti, e non più anche solo asserite, l'utilizzo intenzionale di tali relazioni e la dazione o promessa di denaro o altra utilità economica. La mediazione illecita rileva nei limiti indicati dalla disposizione, ossia quando sia finalizzata a indurre il soggetto pubblico o equiparato a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

5. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

**[Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e
dal D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125]**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

I delitti che seguono si inquadrano nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziali ai fini di un trasparente, celere e certo svolgimento del traffico economico.

In modo particolare, è opportuno segnalare come con l'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 avente ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" la categoria dei reati in esame è stata notevolmente estesa, andando a ricomprendere anche le condotte di contraffazione, alterazione o uso di segni

distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonché l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate [art. 453 c.p.]

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 euro a 3.098,00 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Il reato in esame punisce il soggetto che realizza una delle seguenti condotte:

- contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- alterare in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma d'accordo con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introdurre nel territorio dello Stato o detenere o spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- acquistare o comunque ricevere, al fine di metterle in circolazione, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Il reato in questione ha lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria e quindi è essenzialmente un reato di pericolo. Il reato non richiede, per la sua esistenza, la prova della costituzione di una particolare associazione in seno alla quale i singoli svolgono specifici ruoli, essendo sufficiente la prova dell'esistenza di un qualunque rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario.

Alterazione di monete [art. 454 c.p.]

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto in esame si presenta come logica conseguenza del precedente e, infatti, punisce chi altera in qualsiasi modo il valore delle monete della qualità indicata nell'art. 453 c.p., ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate [art. 455 c.p.]

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Tale reato punisce chi, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede [art. 457 c.p.]

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Sulla base di quanto si evince dalla lettura di questo articolo è prevista una sanzione penale anche per il soggetto che spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se da lui ricevute in buona fede. In tal caso, data la buona fede, le pene sono ridotte.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati [art. 459 c.p.]

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti attuate da qualsiasi soggetto (chiunque), ma le pene sono ridotte di un terzo. È il medesimo art. 459 c.p. a prevedere espressamente che “agli effetti della legge penale, per valori di bollo si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo [art. 460 c.p.]

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032

Questo delitto sanziona, salvo che lo stesso comportamento non integri gli estremi di un reato più grave, il soggetto che realizza la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata [art. 461 c.p.]

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Il reato in oggetto punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, oppure se le condotte appena esposte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati [art. 464 c.p.]

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Questa norma prevede la punibilità per chi, pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori bollati sono stati ricevuti in buona fede, la pena è ridotta come avviene nel sopra descritto art. 457 c.p.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni [art. 473 c.p.]:

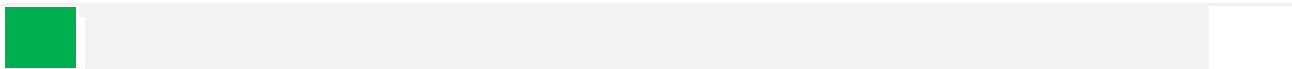
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto in parola sanziona, sulla falsariga dei precedenti, qualsiasi soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero colui che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Dalla stessa norma si evince la punibilità di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti da questo articolo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



L'art. 473 c.p. è un delitto contro la fede pubblica. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione e deposito nelle forme di legge del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

I marchi sono segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce.

Con riferimento alle condotte punibili si ritiene che per contraffazione si intenda una riproduzione interamente sovrapponibile all'originale, capace di rivestire un grado di somiglianza pari alla pedissequa riproduzione. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno.

L'alterazione invece ricorre quando la riproduzione è parziale ma tale da potersi confondere con marchio originale o segno distintivo, essa va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

Per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, di una nuova invenzione o scoperta industriale ad un determinato soggetto, mentre i disegni o modelli sono attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Per quanto riguarda la locuzione Segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali la dottrina fa rientrare in essa tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi (ex. denominazioni d'origine, nomi commerciali...).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi [art. 474 c.p.]

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

È punito, poi, al di là delle ipotesi di concorso nei reati previsti dall'articolo che precede, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito anche chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di sopra. Anche i delitti previsti dal presente articolo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli art. 473 e 474 c.p., l'uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso punito dall'art. 474 c.p., invece, è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto

presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato.

6. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:

Delitti contro l'industria e il commercio

[Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99]

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Questo paragrafo è dedicato all'esame dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio. Per economia pubblica s'intende l'insieme delle attività economiche che si svolgono all'interno della nazione. Nella definizione di commercio, invece, rientra l'esercizio abituale dell'acquisto di beni e della loro rivendita a scopo di guadagno, in quella di industria vi rientra ogni forma di organizzazione che tende a concentrare l'attività produttiva.

Turbata libertà dell'industria o del commercio [art. 513 c.p.]

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma in esame punisce chi, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adopera violenza sulle cose, oppure utilizzi dei mezzi fraudolenti.

È, tuttavia, opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Il legislatore ha delineato due possibili condotte tipiche. La prima di esse consiste nel porre in essere atti di violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione. In ogni caso la violenza punita ai sensi dell'art. 513 c.p. è soltanto quella rivolta a cose, non, invece, quella posta in essere ai danni di persone. La seconda condotta integrante il delitto in esame, consiste nell'utilizzare mezzi fraudolenti, come artifici e raggiri, bugie, inganni, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. In relazione ad entrambe le possibili condotte criminose, la legge richiede la sussistenza del dolo specifico. L'agente deve, cioè, attuarle volontariamente e con il fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, aventi, in ogni caso, carattere privato, non pubblico.

Il delitto ex art. 513 c.p. è punibile soltanto a querela della persona offesa.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza [art. 513-bis c.p.]

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale disposizione è stata introdotta per fare fronte a quei comportamenti, tipici delle associazioni mafiose, diretti a scoraggiare la concorrenza, ledendo quindi il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale dei privati.

Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore. Il reato in questione è un reato di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia, inoltre è a forma libera, e quindi qualsiasi condotta violenta od intimidatoria idonea ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale integra il reato di concorrenza illecita.

Frodi contro le industrie nazionali [art. 514 c.p.]

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Tale delitto si configura quando taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p. Ai fini della configurabilità di tale delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frude nell'esercizio del commercio [art. 515 c.p.]

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

La ratio della norma si coglie nell'esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.

Il reato in esame, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è aumentata.

La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità. S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità oppure da ragioni storiche o artistiche.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci [art. 517 c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023]

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

La disposizione in oggetto sanziona, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Il prodotto deve quindi essere idoneo a generare equivocità a riguardo dell'origine, provenienza o qualità. Al fine di non intralciare gli scambi commerciali e nuocere così ai consumatori e al sistema economico nazionale, il legislatore ha inteso qui tutelare maggiormente la buona fede e la correttezza negli scambi commerciali.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale [art. 517-ter c.p.]

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Secondo la norma in esame è punito il comportamento di chi, fatta salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Allo stesso modo si configura la fattispecie nei confronti di chi, al fine

di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Anche questa disposizione prevede che i delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Si tratta di una fattispecie introdotta al fine di ampliare la tutela apprestata dal legislatore alla proprietà industriale, inteso come diritto dell'imprenditore al pacifico godimento e sfruttamento in forma esclusiva del titolo o dell'idea produttiva e dei beni industriali.

Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari [art. 517-quater c.p.]

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

Il delitto punisce le condotte di contraffazione o alterazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, nonché le successive condotte di introduzione, esportazione, trasporto, detenzione per la vendita, offerta, vendita o messa in circolazione di prodotti agroalimentari contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate.

Pene accessorie e circostanze aggravanti [art. 517-octies, quarto comma, c.p.]

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

La fattispecie è richiamata dall'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 limitatamente al quarto comma dell'art. 517-octies c.p.

7. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:

Reati societari [Articolo aggiunto dal D.lgs 11 aprile 2002, n. 61; modificato, tra gli altri, da L. 190/2012, L. 69/2015, D.lgs 38/2017 e D.lgs 19/2023]

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni pecuniarie indicate dalla medesima disposizione.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) (abrogata);
- d) (abrogata);
- e) (abrogata);
- f) (abrogata);
- g) (abrogata);
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

False comunicazioni sociali [art. 2621 c.c. - articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[Testo riformato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69]

Si tratta di un delitto di pericolo concreto, di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per i creditori o i soci. La riforma ha introdotto la previsione di una fattispecie "generale" delittuosa (di pericolo) per le società non quotate (art. 2621), e con la introduzione di una ipotesi "speciale" (sempre delittuosa), concernente le false comunicazioni sociali delle società quotate, punita più severamente (art. 2622 c.c.). Nel reato in esame la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. Il bene giuridico protetto è la trasparenza, o la fiducia dei terzi nella veridicità delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali. Elemento soggettivo del reato in esame è il dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. La condotta può consistere o nell'espone, consapevolmente, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; si tratta quindi di reato proprio, mentre soggetti passivi sono i destinatari delle comunicazioni, gli "ingannabili", cioè i soci o il pubblico.

Fatti di lieve entità [art. 2621 bis c.c.]

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La fattispecie di cui all'art. 2621 bis c.c. riguarda fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. A tal fine, per valutare

la lieve entità è necessario tenere conto: della natura e delle dimensioni della società; delle modalità o degli effetti della condotta.

La stessa pena (ridotta) si applica per le società “non fallibili”, con la precisazione che in tal caso, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, indentificata nei soci, nei creditori, ovvero negli altri destinatari delle comunicazioni sociali.

Sembra preferibile ricondurre la fattispecie di cui all’art. 2621-bis c.c. nel novero delle circostanze attenuanti. La norma, infatti, nulla aggiunge e nulla toglie rispetto al precetto contenuto all’interno del richiamato art. 2621 c.c., limitandosi a determinare una diminuzione di pena nel caso in cui i fatti ivi contemplati siano di lieve entità.

False comunicazioni sociali delle società quotate [Art. 2622 c.c. -articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ammessi alla negoziazione in un mercato.

Il delitto di cui all’art. 2622 c.c. riguarda le false comunicazioni sociali commesse nell’ambito di società quotate o ad esse equiparate.

La fattispecie, come riformulata dalla L. n. 69/2015, punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Si tratta di una fattispecie che tutela la trasparenza societaria e l’affidamento del mercato e del pubblico sulla veridicità dell’informazione societaria.

L’art. 2622 si distingue dall’art. 2621 non per la presenza di un evento di danno patrimoniale, ma per il diverso ambito soggettivo di applicazione, riferito alle società quotate o equiparate, e per il più severo trattamento sanzionatorio.

Impedito controllo [art. 2625, comma 2 c.c.]

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo 2625 c.c. del Codice civile parla di impedito controllo per identificare il comportamento degli amministratori che ostacolano o addirittura impediscono lo svolgimento delle attività di revisione o di controllo che spettano ai soci, alle società di revisione o ad altri organi sociali, attraverso l'occultamento di documenti o comunque con altri artifici ad hoc. Per tale comportamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, con una multa che può arrivare fino a 10.329 euro, mentre è prevista la reclusione fino a un anno nel caso in cui la condotta abbia provocato un danno ai soci (in tali circostanze, però, si può procedere unicamente a querela della persona offesa); l'art. 25-ter per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

La ratio legis è quella di tutelare l'esercizio regolare dell'attività di controllo. Il soggetto attivo del reato in esame è rappresentato dall'amministratore o dagli amministratori, mentre il soggetto passivo non si identifica nella società ma nei soci: infatti, anche se l'impedito controllo può avere ostacolato o reso impossibile il controllo degli organi della società, tale comportamento diventa un reato unicamente nel momento in cui causa un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti [art. 2626 c.c.]

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, non è consentito, nel perdurare del rapporto sociale, restituire i conferimenti ai soci, o liberarli dall'obbligo di eseguirli, anche in maniera simulata. La norma è posta a tutela dell'integrità del patrimonio sociale. Le due modalità alternative della condotta (restituzione di conferimenti/liberazione dall'obbligo di eseguirli) presuppongono entrambe la mancanza di una delibera di riduzione del capitale sociale. Il reato è punito a titolo di dolo generico, individuato nella volontarietà del comportamento pregiudizievole con la consapevolezza che non esiste una valida delibera di riduzione del capitale e che l'operazione è, quindi, irregolare. Soggetto attivo del reato è l'amministratore o gli amministratori, si tratta quindi di un reato proprio.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve [art. 2627 c.c.]

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma in esame, come il precedente art. 2626 c.c. è posta a tutela dell'integrità del patrimonio sociale. I soggetti responsabili sono individuati negli amministratori e, dunque, si tratta di un reato proprio. La condotta punita consiste nella ripartizione degli utili o acconti su titoli non effettivamente conseguiti o destinati a riserva legale che deve essere costituita in forza di disposizioni di legge, oppure nella ripartizione di riserve, anche non di utili, ma solo se non distribuibili per legge, con esclusione quindi delle riserve non distribuibili per statuto.

La causa di estinzione del reato è motivata dalla necessità di punire solo i comportamenti effettivamente produttivi di un danno.

Il reato può essere commesso dagli amministratori, ma i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi del combinato disposto dell'art 2627 c.c. e dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante [art. 2628 c.c.]

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La precisazione nell'inciso «fuori dei casi consentiti dalla legge», lascia presumere l'esistenza di operazioni di acquisto o sottoscrizione sulle azioni proprie che non sono vietate. La condotta sta proprio nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante. L'elemento soggettivo è dato dal dolo generico.

È reato di danno, perché la condotta, attiva, deve anche provocare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge della società o della società controllante. Soggetto passivo è la società, in relazione all'integrità del suo patrimonio sociale. I soggetti attivi sono individuati negli amministratori e, dunque, si tratta di un reato proprio. È prevista l'estinzione del reato, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori [art. 2629 c.c.]

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Gli amministratori che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori sono puniti, con querela di parte offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si prescrive, poi, che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è strutturato con evento di danno, nella forma di danno ai creditori, i quali sono soggetti passivi del reato. I soggetti attivi sono individuati negli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi [art. 2629-bis c.c. -aggiunto dalla legge n. 262/2005]

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

In particolare, l'art. 2391, c. 1, prevede l'obbligo per l'amministratore, di comunicazione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, invece, sull'amministratore delegato incombe anche l'obbligo di astensione nei riguardi della medesima.

Formazione fittizia del capitale [art. 2632 c.c.]

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Soggetti attivi del delitto, insieme agli amministratori, sono i soci conferenti, trattasi, dunque, di reato proprio. Le modalità dell'illecito sono indicate dallo stesso legislatore: attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca; sopravvalutazione rilevante. Solo in presenza di queste condotte il fatto assume rilevanza penale; si tratta, perciò, di un delitto a forma vincolata.

La norma intende colpire unitariamente le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale, nelle fasi della formazione e dell'aumento, ed è posta a tutela dei creditori.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori [art. 2633 c.c.]

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma in esame stabilisce la punibilità per i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Essi sono puniti, a querela della persona offesa. Anche qui, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. La norma tutela i creditori in sede di liquidazione. I soggetti attivi sono i liquidatori.

Si tratta di un reato strutturato con evento di danno nella forma di danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati [art. 2635 c.c. -aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Si tratta di una fattispecie sussidiaria, applicabile salvo che il fatto costituisca più grave reato. L'art. 2635 c.c., nella formulazione vigente, punisce la corruzione nel settore privato, consistente nella sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità non dovuti, nonché nella corrispondente offerta, promessa o dazione, in relazione al compimento o all'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e a chi esercita funzioni direttive, nonché, con pena ridotta, ai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di tali soggetti. Ai fini dell'art. 25-ter rilevano i casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.

Istigazione alla corruzione tra privati [art. 2635-bis c.c. - aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Ai sensi dell'art. 2635-bis cc. è punita anche l'istigazione alla corruzione, che viene commessa da chiunque ponga in essere la condotta di offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti nei confronti di determinati soggetti, quali agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché tali soggetti pongano in essere od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è applicata la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ossia reclusione da uno a tre anni, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica anche se i medesimi soggetti indicati sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto che violi i suddetti obblighi, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'Assemblea [art. 2636 c.c.]

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato di cui all'art. 2636 prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

Aggiotaggio [art. 2637 c.c. -articolo modificato dalla Legge n. 62/2005]

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Con il termine “aggiotaggio” che deriva dalla combinazione tra la parola italiana “aggio” e quella francese “tage”, che significa creare in maniera artificiosa le condizioni per un differenziale del

prezzo di un determinato prodotto, si vuole fare riferimento alla condotta consistente nel determinare sul mercato, per finalità speculative, rialzi o ribassi fraudolenti del valore dei beni. Oltre all'ipotesi di aggrigotaggio "comune" prevista dall'art. 501 del codice di diritto penale, che incrimina sostanzialmente condotte speculative dirette a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, esistono anche altre ipotesi di aggrigotaggio disciplinate, ad esempio, dall'art. 2637 c.c. in esame, il quale punisce le manipolazioni che hanno ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero che incidono sulla stabilità di banche o di gruppi bancari. La condotta viene descritta in termini piuttosto generici; in merito alla condotta di "diffusione" si ritiene che sia sufficiente ad integrare il reato la comunicazione anche ad una sola persona la quale, successivamente, diffonda la notizia ad altre. Come ovvio, la condotta tipica deve essere oggettivamente artificiosa, potendo essere realizzata sia in forma attiva che omissiva ma pur sempre con modalità di azione, di tempo e di luogo tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, a differenza dell'aggrigotaggio comune che, come abbiamo visto, è punibile a titolo di dolo specifico, in questo caso il dolo è generico, in quanto il soggetto agente non deve operare al fine di turbare il mercato interno dei valori. Anche questa fattispecie è qualificata come reato di pericolo, la cui consumazione non richiede la verifica della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma solo l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza [art. 2638 comma 1 e 2, c.c.]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Si tratta, sostanzialmente, di una forma di falsità ideologica documentale nei rapporti con l'autorità amministrativa. La norma è posta a tutela di un bene che è strumentale alla salvaguardia del bene giuridico finale, ossia il regolare funzionamento del mercato.

Soggetti attivi del reato in esame sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Per "altri soggetti" dovrebbero intendersi

le persone che non svolgono la propria funzione all'interno dell'ente. Le due condotte previste al primo comma (esporre fatti materiali non rispondenti al vero e occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare) sono caratterizzate dal dolo specifico rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, per cui il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata una delle condotte alternative previste dalla menzionata disposizione normativa. La condotta di cui al secondo comma consiste nell'evento naturalistico dell'ostacolo e tratteggia un reato a forma libera che consiste nell'ostacolare "consapevolmente" le funzioni di vigilanza (con condotte sia attive, sia omissive visto il tenore letterale utilizzato: "anche omettendo le comunicazioni dovute").

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'art. 25-ter per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare [art. 54 D.lgs 19/2023]

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Il D.lgs 2 marzo 2023 n. 19, pubblicato in G.U. in data 7 marzo 2023, ha dato attuazione alla direttiva europea 8UE2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

In particolare, in attuazione dell'art. 2 della direttiva, l'art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.

8. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25- QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [articolo aggiunto dall'art. 3, L. n. 7/2003]

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'articolo 25 quater del D.lgs n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Nello specifico, il legislatore ha introdotto la punibilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1, articolo 25 quater del Decreto), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo. Il legislatore ha, quindi, previsto un rinvio "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previste dal nostro ordinamento. Di seguito si riportano le principali fattispecie di reato rilevanti ai fini del Catalogo:

Associazioni sovversive [art. 270 c.p.]

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

La norma è atta a tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni interne che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento. Ogni condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata, dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato. Il partecipante viene punito più

lievemente, mentre coloro che ricostituiscono un'associazione della quale era stato ordinato lo scioglimento sono soggetti ad un aggravamento di pena. Il dolo è specifico, in quanto la costituzione dell'associazione violenta deve essere voluta al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti statali.

Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. Ad esempio, non è da considerarsi penalmente rilevante la mera propaganda di programmi antidemocratici. Sono previsti aumenti di pena per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico [art. 270-bis c.p.]

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

La norma è stata introdotta nell'ordinamento per reagire al dilagante fenomeno del terrorismo ed è stata poi per questo stesso motivo modificata dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001, che hanno determinato una svolta epocale nelle esigenze di tutela dell'ordine pubblico, rendendo quindi improrogabile la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, attraverso idonee misure sanzionatorie ed efficaci strumenti procedurali.

Configurano il delitto in esame, punite con la reclusione da sette a quindici anni, le condotte di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni, le quali, si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Inoltre, è punita con la reclusione da cinque a dieci anni la partecipazione, da parte di qualsiasi soggetto alle suddette associazioni. Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene sia necessario il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di promuovere, costituire, dirigere, finanziare o partecipare ad un'associazione con un programma di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Per finalità di eversione dell'ordine democratico si intende quella attività consistente nello sconvolgimento dell'ordine costituzionale, tramite lo scompiglio delle strutture sociali al fine di scardinarle. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Nota:

Per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico trovano applicazione le circostanze aggravanti e attenuanti speciali previste dall'art. 270-bis.1 c.p.

Assistenza agli associati [art. 270-ter c.p.]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270() e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Questo reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni sovversive e a quelle che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Vengono sanzionate quelle condotte, ivi indicate tassativamente, realizzate da soggetti che, pur essendo esterni alla struttura associativa, sostengono i componenti della stessa.

Si tratta di una causa speciale di non punibilità, fondata su un criterio di opportunità politico-criminale che lascia sussistenti tipicità, antigiuridicità e colpevolezza.

() Associazioni sovversive ex art. 270 c.p. “<< associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato”>>.*

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale [art. 270-quater c.p.]

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis già esaminato, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. La clausola di riserva sottolinea il rapporto di sussidiarietà del delitto di arruolamento rispetto all'art. 270 bis. Per arruolamento s'intende l'ingaggio di armati, ossia l'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare. Viene fatto salvo il caso di addestramento, vale a dire quell'insieme di istruzioni ed esercizi, individuali e collettivi, che mirano a conferire una preparazione completa dal punto di vista fisico, tecnico, morale.

La norma è atta a contrastare condotte di arruolamento, e quindi di rafforzamento, di attività terroristiche.

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo [art. 270-quater.1 - introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Il legislatore, al fine di non lasciare impunte alcune condotte lesive dell'ordine pubblico internazionale, ha esteso la punibilità anche nei confronti di chi semplicemente organizza, finanzia o propugna viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di atti di terrorismo. Ratio della norma è punire condotte prodromiche al compimento di atti terroristici. Come espressamente disciplinato dalla clausola di sussidiarietà, la disposizione in esame viene assorbita in caso di condotte rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 270 bis e 270 quater. La natura di reato di pericolo presunto è ancora più evidente, dato che la fattispecie prevede la punibilità di attività prodromiche al compimento di attività a loro volta prodromiche rispetto alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale [art. 270-quinquies c.p.]

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La norma tutela l'integrità dello Stato e l'ordine pubblico contro la minaccia terroristica. La clausola di riserva sottolinea il rapporto di sussidiarietà del delitto di arruolamento rispetto all'art. 270 bis. Si tratta di un reato di pericolo che prevede la punibilità anticipata di un'attività prodromica rispetto alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico. La norma in oggetto punisce la condotta di chi addestra altri soggetti al compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo.

Ancora, per quanto riguarda solo l'addestramento, si richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo così come descritta dall'art. 270 sexies c.p. (*). All'ultimo comma, inserito di recente, è previsto un aumento di pena per chi addestra o istruisce a mezzo internet, evidenziando l'intento del legislatore di punire più severamente condotte più difficili da reprimere, nonché molto più pericolose, in quanto potenzialmente dirette a chiunque e senza limiti spaziali.

(*) art. 270 sexies: *Condotte con finalità di terrorismo.*

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo [Art. 270-quinquies.1]

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

I delitti associativi diretti contro la personalità dello Stato rappresentano le fattispecie più importanti all'interno del presente capo e, oltre ad essere caratterizzati da una forte anticipazione della tutela penale, trattasi di reati di pericolo presunto, in cui, ai fini della configurabilità, non è richiesto un evento di danno naturalisticamente inteso, ma una mera messa in pericolo del bene giuridico tutelato.

Allo scopo di estendere il più possibile l'area del penalmente rilevante in materia di misure contro il terrorismo la norma in esame punisce anche chi non concorra in associazioni terroristiche o non organizzi trasferimenti per finalità di terrorismo, ma contribuisca a sovvenzionare economicamente atti terroristici di qualunque tipo, così come disciplinato dall'articolo 270 sexies.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro [art. 270-quinquies.2 c.p.]

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

La norma in oggetto punisce chiunque commetta atti di favoreggiamento reale (sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro) nei confronti degli associati al terrorismo, ovvero di chi impedisca il mantenimento del vincolo reale dello Stato imposto sui beni o sul denaro ritenuto dal giudice destinato a finanziare attività terroristiche. La sottrazione dei beni o del denaro dal vincolo non determina di per sé un pericolo per l'ordine pubblico, ma, per contro, impedisce la corretta amministrazione della giustizia, lesa dalla vanificazione del provvedimento ablatorio del giudice.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo [art. 270-quinquies.3 c.p. - introdotto dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 9 giugno 2025, n. 80]

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies e 270-quinquies.1, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La norma punisce la condotta di chi si procura o detiene consapevolmente materiale contenente istruzioni operative idonee al compimento di atti di violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo. Si tratta di una fattispecie di anticipazione della tutela penale, volta a reprimere condotte preparatorie rispetto alla possibile realizzazione di atti terroristici.

Definizione di finalità di terrorismo [art. 270-sexies c.p.]

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

L'art. 270-sexies c.p. non introduce una autonoma fattispecie di reato, ma definisce la nozione di "finalità di terrorismo", rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni penali che richiamano tale finalità come elemento costitutivo o circostanziale

Attentato per finalità terroristiche o di eversione [art. 280 c.p.]

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore a venti anni e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle già menzionate aggravanti.

La norma è posta a tutela della personalità interna dello Stato ed è volta a reprimere atti di terrorismo, nonché, in seconda battuta, l'incolumità delle persone prese di mira al fine di compiere atti terroristici. Il reato si caratterizza per la presenza della finalità di terrorismo o di eversione. Nel concetto di terrorismo rientrano anche quegli atti diretti a creare terrore nei popoli per raggiungere obiettivi non necessariamente politico-eversivi, mentre all'interno dello scopo di versione rientrano gli atti capaci di provocare un sovvertimento dell'ordine costituzionale vigente. Entrambe le finalità provocano l'effetto di anticipare la tutela dei beni giuridici della vita e dell'incolumità fisica.

L'attentato alla vita e all'incolumità prescinde dalla verifica dell'evento, trattasi infatti di un delitto di attentato a consumazione anticipata. Se si verificano una lesione grave o gravissima (comma 2) o addirittura la morte della vittima (comma 4), è previsto un aggravamento di pena. Il delitto in questione, introdotto per arginare il fenomeno terroristico degli anni Settanta, è un reato plurioffensivo, nel senso che è posto a tutela sia della sicurezza pubblica, dell'integrità dell'ordinamento costituzionale e dell'ordine pubblico, sia a tutela della vita e dell'incolumità individuale. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di compiere l'attentato alla vita o all'incolumità personale di una persona al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito. Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo

inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso. La norma prevede delle circostanze aggravanti nell'ipotesi in cui:

- l'attentato provochi una lesione grave o gravissima;
- l'attentato provochi la morte della vittima, con differenziazione di pena a seconda che l'evento morte derivi da una condotta diretta a ferire o a uccidere;
- l'attentato sia diretto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie, penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Il comma 5 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, l. 14 febbraio 2003, n. 34, attraverso cui è stata ratificata la Convenzione di New York sul terrorismo, al fine di uniformare la disposizione in esame con quanto disposto dal quinto comma dell'art. 280 bis, prevedendo una deroga alle regole in materia di bilanciamento delle circostanze.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi [art. 280-bis c.p. - l'articolo è stato aggiunto dall'art. 3 della l. 14 febbraio 2003, n. 34]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico, l'integrità delle cose, l'ordinamento costituzionale e l'incolumità pubblica. È, tuttavia, opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Esso è un reato plurioffensivo, rappresenta un complemento della fattispecie di cui all'art. 280, dal quale si differenzia solamente per l'oggetto materiale della condotta, caratterizzato dall'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e dalla direzione degli atti, non nei confronti di persone, bensì di cose mobili o immobili. Data la potenzialità lesiva della condotta, atta ad offendere un numero indeterminato di persone, anche le circostanze aggravanti risultano più aspre rispetto all'articolo precedente. Infatti, l'aumento di pena può giungere sino alla metà, qualora il fatto sia diretto contro la sede del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte costituzionale e di altri organi governativi. Inoltre, se dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni. È richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di utilizzare esplosivi al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito.

Atti di terrorismo nucleare [art. 280-ter - articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 luglio 2016, n. 153]

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1) procura, a sé o ad altri, materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

La norma in esame, di recente introduzione, è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, e punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo (v. art. 270 sexies c.p.). A differenza della maggior parte delle norme poste a tutela dell'ordine pubblico, qui non vi è una così accentuata anticipazione della tutela penale, configurandosi il delitto in seguito a fatti naturalistici di per sé lesivi della sicurezza pubblica. A differenza della maggior parte delle norme poste a tutela dell'ordine pubblico, qui non vi è una così accentuata anticipazione della tutela penale, configurandosi il delitto in seguito a fatti naturalistici di per sé lesivi della sicurezza pubblica. La norma prefigura un'ipotesi di reato di evento, in cui la stessa disponibilità, ovvero l'utilizzo di materia radioattiva lede la sicurezza pubblica. Per contro, l'utilizzo o il danneggiamento di un impianto nucleare rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, dovrà essere accertata nelle opportune sedi la concreta pericolosità della condotta a rilasciare materia radioattiva, senza tuttavia dover anche verificare la pericolosità stessa della materia, ritenuta pericolosa di per sé.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione [art. 289-bis c.p.]

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie suddetta tutela l'ordinamento dello Stato, così come cristallizzato nell'odierno assetto costituzionale, posto in pericolo dai sequestri di persona finalizzati allo scopo di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Il delitto in esame si distingue dalle fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.) e di sequestro di persona (605 c.p.), in quanto in essa è presente la finalità di terrorismo e di versione dell'ordine democratico. Tale ultima espressione corrisponde all'eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 11, l. 29 maggio 1982, n. 304, inteso come quell'ordinamento costituito dal complesso dei principi fondamentali che contraddistinguono, secondo la Costituzione, la fisionomia dello Stato.

Costituisce, invece, finalità di terrorismo l'incutere timore nella popolazione con azioni indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. La norma in esame è stata introdotta con lo scopo di contrastare il fenomeno di sequestro di persone a scopo di terrorismo ed everzione, nato negli "anni di piombo".

Nell'ambito della fattispecie deve ricomprendersi qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà individuale del soggetto passivo, sia sorretta dall'uno o dall'altro scopo (finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico). Al secondo comma è prevista una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal colpevole, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso. Se, per contro, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista una circostanza aggravante consistente nella pena dell'ergastolo. Al fine di stimolare i colpevoli al ravvedimento, al quarto comma è prevista una circostanza attenuante, qualora il concorrente (art. 110 c.p.*) si dissocia e si adopera a far riacquistare la libertà al soggetto sequestrato; l'attenuante in esame, tuttavia, non trova applicazione quando il riacquisto della libertà è un dato di fatto esclusivamente conseguente all'avvenuto compimento dell'azione programmata.

*** Pena per coloro che concorrono nel reato art.110 c.p.**

Sequestro a scopo di coazione [art. 289-ter c.p. - introdotto dal D.lgs 21/2018]

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Tale articolo è stato introdotto al fine di porre una norma di chiusura, atta a contrastare il fenomeno di sequestro di persona per coartare la volontà degli organi statali. Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi. Norma ibrida tra il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 530) ed il delitto di cui all'articolo precedente (289 ter), la condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona, al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione dello Stato e dei suoi organi. Come espressamente previsto, si applicano i commi di cui al precedente articolo. Al secondo comma, qui richiamato, è prevista una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso. Se, per contro, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista una circostanza aggravante consistente nella pena dell'ergastolo. Qui la giurisprudenza richiede la volontarietà della condotta sorretta almeno dal dolo eventuale, mentre la condotta colposa rientra nell'ipotesi precedente.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo [art. 302 c.p.]

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Questa norma prevede che chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Il legislatore ha qui voluto anticipare la soglia di punibilità, scelta che trova giustificazione nella particolare e delicata natura degli interessi tutelati. Data l'importanza dei beni giuridici tutelati dalle norme concernenti i delitti contro la personalità dello Stato, il legislatore ha ritenuto opportuno punire anche chi istighi altri alla commissione dei relativi delitti non colposi. La norma in oggetto parifica, quanto all'entità della pena il caso di non accoglimento dell'istigazione e quello di accoglimento senza che venga commesso alcun reato da parte dell'istigato. Tuttavia, presupposto della punibilità il delitto oggetto di istigazione deve essere punito con l'ergastolo o con la reclusione. La commissione del fatto mediante l'uso di strumenti informatici o telematici determina un aumento di pena.

Cospirazione politica mediante accordo [art. 304 c.p.]

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Il delitto in esame costituisce una deroga al principio stabilito dall'art. 115 c.p., secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente. Nella normalità dei casi il mero accordo al fine di commettere un reato non costituisce reato (art. 115 c.p.), a meno che esso non venga effettivamente commesso, nel qual caso anche il mero accordo può essere perseguibile a titolo di concorso morale (art. 110 c.p. in combinato disposto con l'art. 304 c.p.) nei confronti di chi non abbia partecipato al reato, qualora si possa desumere un rafforzamento dei propositi criminosi degli autori materiali. Si tratta dunque di un'eccezione alla non punibilità degli atti preparatori, in quanto eleva a reato un comportamento che incarna un pericolo per le istituzioni. Il presente reato si differenzia dalla cospirazione mediante associazione (art. 305 c.p.) perché è caratterizzato dal mero accordo, e non dalla presenza permanente di un'organizzazione associativa. Il reato in esame si perfeziona nel momento in cui i congiurati concordano, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività indispensabile per conseguire il risultato, senza che tuttavia sia necessario approntare un'effettiva organizzazione di uomini e mezzi. La norma prevede un aumento di pena per coloro che ne siano i promotori. L'ultimo comma prevede che la pena da applicare ai partecipanti all'accordo sia sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto oggetto di accordo.

Cospirazione politica mediante associazione [art. 305 c.p.]

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

La fattispecie ripete il modello generale dell'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.), rispetto alla quale si differenzia per la natura dei delitti scopo e per la diversità del bene tutelato. A sua volta si distingue dalla fattispecie di cospirazione cui all'art. 304 c.p., in quanto è richiesto un numero minimo di tre persone. La norma punisce la mera associazione al fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato. Tale anticipazione di tutela deriva dalla natura stessa del bene giuridico, in quanto conviene evitare il pericolo conseguente alla formazione e all'esistenza di associazioni costituite da tre o più persone tendenti a commettere uno o più delitti dolosi contro la personalità interna dello Stato. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di aderire ad una associazione strutturata con armi e con finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti. Il delitto si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo prefisso, indipendentemente dalla preordinazione dei mezzi operativi. Tuttavia, ai fini del rispetto del principio di offensività, è richiesto un elemento ulteriore, ossia l'idoneità dell'organizzazione a commettere i delitti di cui all'art. 302 c.p.

Banda armata: formazione e partecipazione [art. 306 c.p.]

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La norma tutela il bene della personalità dello Stato, messo in pericolo dalla formazione di bande armate al fine di commettere uno più delitti. La disposizione in esame è tesa ad evitare che il bene giuridico tutelato, ovvero la personalità interna dello Stato, possa essere messo a repentaglio dalla formazione di bande armate costituite per commettere uno o più delitti dolosi contro la personalità dello Stato. La norma in esame è un esempio lampante di anticipazione della tutela penale, dato che punisce la mera formazione di una banda armata al fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato. La partecipazione a banda armata di cui al comma 2 costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda di cui al comma 1, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda, si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Il sovventore è colui che contribuisce, finanziariamente o con aiuto di qualsiasi natura, alla formazione o al funzionamento della banda.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata [art. 307 c.p.]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Il delitto in esame si differenzia dal concorso nei reati di cui agli artt. 305 e 306 c.p. relativamente al destinatario dell'aiuto. Infatti, gli articoli richiamati si applicano qualora l'aiuto sia prestato al singolo nell'interesse dell'intera associazione o banda. Se invece tale aiuto è rivolto al singolo associato o membro della banda o comunque ad una pluralità di soggetti singolarmente intesi trova applicazione la disposizione in esame. La disposizione presenta natura sussidiaria, dato che per la sua configurabilità occorre la duplice condizione negativa che il soggetto non sia né concorrente (art. 110 c.p.), né responsabile a titolo di favoreggiamento (art. 378 c.p.) nei confronti dei partecipanti all'associazione cospiratrice o alla banda armata. Si tratta di una norma a più fattispecie, in quanto le condotte sono tra loro in rapporto di alternatività formale; quindi, la loro contemporanea realizzazione non configura un concorso di reati, bensì un unico delitto. L'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto costituisce una causa personale di esenzione da pena, quindi non estendibile ai concorrenti.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo [L. n. 342/1976, art. 1]

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra [L. n. 342/1976, art. 2]

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Sanzioni [L. n. 422/1989, art. 3]

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) *distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;*
- b) *distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;*
- c) *comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;*
- d) *commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.*

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice penale ma le pene sono aumentate. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999 [art. 2]

L'art. 25-quater, comma 4, del D.lgs 231/2001 estende la responsabilità dell'ente anche ai delitti, diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999. La disposizione riguarda, in particolare, le condotte di raccolta o fornitura di fondi destinati, in tutto o in parte, al compimento di atti terroristici

9. LA FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATA DALL' ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del Codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La fattispecie di cui all'articolo 583 bis c.p., richiamata dall'art. 25-quater -1, è stata introdotta al fine di porre fine a talune pratiche presenti in certe culture, considerate abiette nel nostro ordinamento, mostrando in tal modo il legislatore di non dare peso alla teoria della scriminante della c.d. cultural defense.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 583-bis c.p. - tale articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7]

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Il delitto in esame punisce il soggetto che, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Il bene giuridico tutelato è la salute e l'integrità fisica delle donne, sia maggiori che minori d'età. Le condotte incriminate sono due, ovvero la mutilazione e la lesione (diversa dalla mutilazione) di organi genitali femminili. Mentre la mutilazione è punita di per sé, la condotta di lesioni è punita qualora determini una malattia nel corpo o nella mente (richiamando implicitamente la nozione di cui all'art. 582 c.p., e ad essa può

altresì applicarsi una diminuzione di pena se la lesione è di lieve entità). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la mutilazione è punita a titolo di dolo generico, mentre la condotta di lesioni è punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa essere diretta a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali. La condotta di lesioni riguarda più nello specifico la lesioni di organi genitali interni, e ciò si deduce per esclusione, dato che la mutilazione di cui al primo comma riguarda propriamente l'escissione, l'infibulazione e la clitoridectomia.

È, inoltre, punita la condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La norma è stata introdotta al fine di dare attuazione agli impegni presi dall'Italia in ambito internazionale contro la discriminazione delle donne.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La norma prevede che, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Il riferimento alla responsabilità genitoriale, che ha sostituito il precedente concetto di potestà genitoriale, è stato aggiunto dall'art. 93, comma 1, lett. s), del D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, ovvero in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

10. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25- QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

I delitti contro la persona – in particolare i delitti contro la libertà individuale [articolo aggiunto dall'art. 5, L. n. 228/2003 e successivamente modificato, tra l'altro, dalla L. n. 199/2016]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I delitti contro la persona– la cui disciplina è posta a tutela di diritti fondamentali quali la vita, l'incolumità personale, l'onore, la libertà personale e sessuale – sono disciplinati nel Titolo XII del Libro II del codice di diritto penale. Costituisce una delle categorie dei reati in esame quella dei Delitti contro la libertà individuale intesa come libertà personale e morale.

Dal complesso di tali norme emerge la tutela penalistica della persona, intesa quale titolare di diritti fondamentali inviolabili, tra cui la libertà personale, morale e sessuale.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù [art. 600 c.p. - tale norma è stata profondamente modificata prima con la l. 11 agosto 2003, n. 228 e dalla D.lgs 4 marzo 2014, n. 24]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La disposizione è rivolta a punire le condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Sono due le condotte punibili secondo la norma in esame: la riduzione ed il mantenimento in schiavitù, esercitando su di una persona poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà; la riduzione o mantenimento in schiavitù provocando nella vittima uno stato di soggezione continuativa costringendola ad una serie di prestazioni che ne determinino lo sfruttamento. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene attuata

la condizione di assoggettamento o lo stato di soggezione continuativa. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di reificare una persona, con il fine di sfruttamento.

Prostituzione minorile [art. 600-bis c.p. - tale articolo è stato inserito nel Codice penale dall'art. 2, comma 1, della l. 3 agosto 1998, n. 269 ed ha assunto la configurazione attuale per effetto dell'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La norma è stata introdotta al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in seno agli organi internazionali, al fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore.

La norma in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, alla morale pubblica ed al buon costume.

Trattasi di reato comune, in cui il soggetto passivo può essere solamente un minore.

Al n. 1 del comma 1 viene punita l'induzione alla prostituzione, che si concreta nella persuasione, nella determinazione, nel convincimento a prostituirsi. Data la maggiore arrendevolezza del soggetto passivo, non è richiesta una particolare condotta fraudolenta o ingannatoria, essendo per contro sufficiente anche una mera promessa implicita di un beneficio, per quanto dotato di scarsa persuasività agli occhi di un soggetto adulto. Per contro, la mera promessa di denaro integra la meno grave fattispecie di cui al comma due. Il reclutamento è inteso come comportamento diretto a far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trarrà vantaggio dalla prestazione sessuale. Al n. 2 del comma 1 si punisce invece il favoreggiamento, ovvero qualsiasi apporto che faciliti l'esercizio della prostituzione; lo sfruttamento, ovvero l'attività lucrativa ottenuta grazie al meretricio altrui; la gestione, l'organizzazione, il controllo ed il conseguimento in altro modo di profitto.

Il secondo comma prevede invece la punibilità di chi compia atti sessuali con minorenni ultraquattordicenni, in cambio di denaro o altre utilità, anche solo promessa. È sufficiente qualsiasi comportamento attinente alla sfera sessuale implicante un contatto.

Il suddetto secondo comma risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Pornografia minorile [art. 600-ter c.p. - tale norma è stata introdotta dall'art. 3 della l. 3 agosto 1998, n. 269]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

L'ordinamento italiano disciplina il reato di pornografia minorile all'art. 600 ter c.p., introdotto con la legge n. 269 del 1998, che punisce condotte diverse – dalla produzione, reclutamento e induzione a partecipare a spettacoli pornografici, alla vendita, divulgazione e partecipazione a tali spettacoli – finalizzate alla strumentalizzazione sessuale del minore. La pornografia minorile viene definita come lo sfruttamento sessuale dei bambini, che a sua volta è stato definito in letteratura come l'uso dei bambini per soddisfare i bisogni sessuali degli altri, a scapito dei bisogni emotivi e fisici degli stessi; le vittime sono proprio i bambini e, solitamente, con questo termine ci si riferisce a tutti coloro con un'età inferiore ai 18 anni. Per materiale pedo-pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale. Il primo comma sanziona penalmente lo sfruttamento sessuale del minorenne in chiave pornografica e l'induzione attuata nei confronti del minore per prendervi parte, reclutare e ricavarne profitto. Il secondo comma punisce invece il commercio del materiale pornografico, in cui il momento consumativo coincide con il raggiungimento di un quantitativo di materiale venduto tale da potersi descrivere come un vero e proprio commercio. Al terzo comma si disciplina la diffusione di materiale pedopornografico e la diffusione di notizie atte all'adescamento di minori. È previsto un aumento di pena ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Detenzione o accesso a materiale pornografico [art. 600-quater c.p.-modificato dall'Art. 20 Legge 23 dicembre 2021 n.238 - tale norma è stata introdotta dall'art. 4 della l. 3 agosto 1998, n. 269]

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale [art. 600-quater.1., c.p. - tale articolo è stato inserito dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006, n. 38]

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico, come precedentemente definito, rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Al fine di intensificare la tutela contro qualsiasi forma di pornografia minorile, la Legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato i suddetti articoli, ampliandone la portata e inasprendone le pene, e ha introdotto l'art. 600 quater 1 c.p., che estende le disposizioni degli artt. 600 ter e 600 quater c.p. alla pornografia virtuale, cioè alle “immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. La disposizione parifica, pertanto, anche se con una diminuzione della pena di un terzo, il materiale pedopornografico realizzato con minori reali al materiale virtuale, realizzato con elaborazioni grafiche.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile [art. 600-quinquies c.p. - tale articolo è stato introdotto dall'art. 5 della l. 3 agosto 1998, n. 269]

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

La norma in esame punisce l'organizzazione e la propaganda del c.d. turismo sessuale, quando attuato in danno di minori. Inoltre, secondo l'orientamento della terza sezione della Corte Suprema del 16 novembre 2011, n. 42053: “<<...Non è necessario che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa e, dall'altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l'organizzazione di una sola trasferta”>>.

Tratta di persone [art. 601 c.p. - tale articolo è stato modificato dal D.lgs 21/2018]

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

La norma in esame è stata introdotta e successivamente modificata al fine di tutelare maggiormente la persona umana, intesa nella sua personalità individuale. Essa punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, ceda l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Al fine di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti i due ultimi commi, che puniscono più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù, e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della destinazione e della finalità del viaggio.

Acquisto e alienazione di schiavi [art. 602 c.p.]

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Trattasi di norma di chiusura, atta a punire tutte le condotte di alienazione o di acquisto di persone ridotte in schiavitù ai sensi dell'articolo 600 c.p., al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 601 c.p. Al di fuori dei casi previsti dal delitto di tratta di persone di cui all'art. 601 c.p., vengono dunque punite le condotte di sfruttamento (mediante acquisto o alienazione) di persone ridotte o mantenute in schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [art. 603 bis c.p. - tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 - l'articolo è stato da ultimo modificato dalla legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

L'introduzione di tale disposizione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia. Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie. La norma fornisce inoltre degli indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto (ai sensi del comma 2, ai nn. 1, 2, 3, 4), dai quali, ovviamente il giudice può discostarsi, onde valutarne la perseguibilità. Sono previste tre aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (in caso di numero di lavoratori reclutati superiore a tre; minori in età lavorativa; aver esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di pericolo ai sensi del comma 4, ai nn. 1, 2, 3).

Adescamento di minorenni [art. 609-undecies c.p. - modificato dall'art. 20 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238; articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1° ottobre 2012, n. 172]

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

Il legislatore ha recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come grooming, considerato lesivo della libertà individuale del minore. Il delitto di adescamento di minori di anni sedici è punibile ai sensi dell'art. 609 undecies c.p. Esso risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato. Ai fini dell'integrazione del reato in esame non è necessario che l'adescamento vada a buon fine. La norma presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore, per commettere i delitti elencati agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater e anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies; laddove “<<per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”>>. Da ultimo l'articolo 20 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 ha introdotto al secondo comma un aumento della pena in quattro casi che aggravano la pena di chi si trova nelle predette circostanze.

11.LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Reati di abusi di mercato [articolo aggiunto dall'art. 9, comma 3, L. n. 62/2005]

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

L'art. 25-sexies del D.lgs n. 231/2001 richiama i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dal TUF. La disciplina degli abusi di mercato si inserisce nel più ampio quadro delineato dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle correlate disposizioni sanzionatorie del TUF, che distinguono tra illeciti penali e illeciti amministrativi. Ai fini dell'art. 25-sexies rilevano, in particolare, le fattispecie penali previste dagli artt. 184 e 185 TUF.

L'art. 181 TUF precisa che per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, non resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Abuso di informazioni privilegiate [art. 184 D.lgs. n. 58/1998 (TUF) - aggiornato, da ultimo, alla L. n. 238/2021]

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un

mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

L'art. 184 TUF disciplina il delitto di insider trading, reprimendo il compimento di operazioni su strumenti finanziari mediante l'utilizzo di informazioni privilegiate possedute in ragione della partecipazione al capitale di una società o dell'esercizio di una funzione, professione o ufficio. Rientrano nella fattispecie anche la comunicazione illecita delle informazioni privilegiate a terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, nonché la raccomandazione o induzione al compimento di operazioni su strumenti finanziari sulla base delle medesime informazioni.

Il reato può realizzarsi, alternativamente, mediante:

- a) acquisto, vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate;
- b) comunicazione delle informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandazione o induzione di altri, sulla base di esse, al compimento di operazioni su strumenti finanziari.

Tali condotte concretano violazioni di obblighi di astensione gravanti su chi sia legittimamente o illegittimamente venuto in possesso di informazioni privilegiate. La disposizione sanziona inoltre chi sia in possesso di tali informazioni a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. È altresì prevista la possibilità per il giudice di aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto del reato, ove la sanzione base appaia inadeguata.

Manipolazione del mercato [art. 185 D.lgs. n. 58/1998 (TUF) - modificato, tra l'altro, dal D.lgs. n. 107/2018, dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 132/2025]

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 25.000 a euro 6.000.000 se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo*

o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

La manipolazione del mercato consiste in comportamenti idonei a incidere artificiosamente sul corretto processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Le condotte penalmente rilevanti sono: la diffusione di notizie false, il compimento di operazioni simulate e il ricorso ad altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

La diffusione di notizie false integra il c.d. aggioaggio informativo; le operazioni simulate e gli altri artifici integrano invece forme di aggioaggio manipolativo o operativo. Ai fini della rilevanza penale, è necessario che la condotta sia concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. L'art. 185 prevede inoltre una causa di non punibilità quando il fatto sia commesso per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Si segnala, inoltre, che il legislatore ha introdotto un autonomo inasprimento sanzionatorio quando la manipolazione del mercato sia commessa mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Nota di coordinamento normativo

La disciplina degli abusi di mercato si inserisce nel quadro delineato dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), che vieta l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Ai fini dell'art. 25-sexies del D.lgs 231/2001, rilevano in particolare le fattispecie penali previste dagli artt. 184 e 185 TUF, mentre le ulteriori disposizioni del TUF e del MAR assumono rilievo sistematico e di coordinamento.

12. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - articolo aggiunto dalla l. n. 123/2007; modificato l. n. 3/2018

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

L'art. 25-septies del D.lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente coordinato con l'art. 300 del D.lgs n. 81/2008, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.), commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) [articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 maggio 1966, n. 296]

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena aumentata fino al triplo, con limite massimo di quindici anni.

Il reato di omicidio colposo si configura quando la morte di una persona deriva da una condotta non volontaria, ma caratterizzata da colpa, ossia da negligenza, imprudenza, imperizia oppure dalla violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La fattispecie è aggravata quando il fatto è commesso con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in considerazione della posizione di garanzia gravante sui soggetti tenuti ad assicurare condizioni di sicurezza.

Lesioni personali colpose [art. 590 c.p. - articolo così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102]

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione sanitaria, le pene sono ulteriormente aumentate.

Nel caso di lesioni di più persone, la pena è aumentata fino al triplo, con limite massimo di cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato di lesioni personali colpose tutela l'integrità fisica e psichica della persona e si configura quando una condotta colposa provoca una malattia nel corpo o nella mente. Ai fini dell'art. 25-septies rilevano esclusivamente le lesioni gravi o gravissime commesse in violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Anche in questo caso l'elemento soggettivo è la colpa, che può consistere in negligenza, imprudenza, imperizia o nella violazione di specifiche disposizioni prevenzionistiche.

13. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - articolo aggiunto dall'art. 63, D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tra i delitti contro il patrimonio previsti dal Codice penale, il D.lgs n. 231/2001 richiama, quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, quelli disciplinati dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., che di seguito si descrivono.

Ricettazione [art. 648 c.p. - articolo modificato dal D.lgs 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse patrimoniale della persona offesa e, secondo parte della dottrina, anche nell'amministrazione della giustizia. La ratio della norma è quella di colpire, in una fase successiva, la circolazione dei beni di provenienza illecita, rendendo meno appetibile il reato presupposto.

Secondo la norma in esame, fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro reato presupposto: può trattarsi di un delitto e, in virtù della modifica introdotta dal D.lgs 195/2021, anche di una

contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Se il fatto è di particolare tenuità, le pene sono ridotte.

Il delitto di ricettazione è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto, poiché la clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato da cui deriva il bene. Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza illecita. Nel relativo concetto rientrano non solo i proventi del reato, ma anche ciò che sia comunque derivato dal reato presupposto.

Riciclaggio [art. 648-bis c.p. - articolo modificato dal D.lgs 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto di riciclaggio punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma tutela, oltre al patrimonio, anche l'amministrazione della giustizia e l'ordine economico-finanziario.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. Il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa o, nei casi previsti dal secondo comma, provenire da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Le condotte incriminate sono tre: la sostituzione, ossia l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del reato presupposto in modo da elidere il collegamento con l'attività criminosa precedente; il trasferimento, cioè gli atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione; le altre operazioni per ostacolare l'identificazione, formula di chiusura diretta a ricomprendere eventuali tecniche ulteriori di riciclaggio.

L'offesa tipizzata consiste nell'attività posta in essere in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, con struttura di reato di pericolo concreto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica inoltre l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [art. 648-ter c.p.- articolo modificato dal D.lgs 195/2021]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie di cui all'art. 648-ter c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o, nei casi previsti dal secondo comma, da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La disposizione in esame è stata introdotta al fine di completare la tutela già apprestata dall'art. 648-bis c.p., intensificando il contrasto all'immissione nel circuito economico e finanziario dei proventi illeciti. Tramite l'introduzione della presente norma si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei relativi proventi.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto, dal ricettatore e dal riciclatore. L'impiego deve riferirsi ad attività economiche o finanziarie. Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto applicabile solo fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p.

Autoriciclaggio [art. 648-ter.1 c.p. - articolo modificato dal D.lgs 195/2021]

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

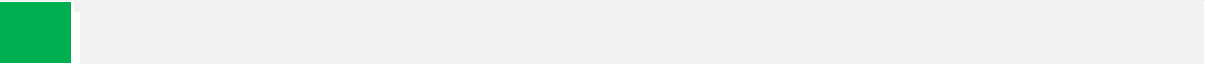
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Il delitto di autoriciclaggio è caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo generico. Il soggetto agente deve infatti avere la coscienza e la volontà di impiegare, sostituire o trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto anteriormente commesso.

Per quanto attiene all'elemento oggettivo, è necessario, ai fini della punibilità penale, che le attività poste in essere siano concretamente idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle altre utilità. Si tratta di reato proprio, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione o nel trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione. Il quinto comma stabilisce la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

Sono previste pene più lievi nell'ipotesi del secondo comma, quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è inoltre aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

.

14. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D.lgs 8 novembre 2021, n. 184, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto nel D.lgs 231/2001 l'art. 25-octies.1, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". La disciplina è volta a prevenire e reprimere le condotte aventi ad oggetto l'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali e immateriali diversi dai contanti, nonché i reati connessi. L'art. 25-octies.1 ricomprende le fattispecie espressamente richiamate dal comma 1 e, inoltre, in forza del comma 2, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal Codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti [art. 493-ter c.p.]

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La norma è posta a tutela del patrimonio, oltre che della corretta circolazione del credito e dell'affidamento nei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Viene punito sia chi utilizza indebitamente strumenti di pagamento di cui non è titolare, sia chi li falsifica o altera, nonché chi possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti [art. 493-quater c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

La disposizione punisce la produzione, circolazione e disponibilità di strumenti, dispositivi o programmi informatici destinati in modo principale o specifico alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il delitto di cui all'art. 493-quater c.p. rileva autonomamente ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-octies.1, comma 1, lett. b), del D.lgs 231/2001.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale [art. 640-ter c.p.]

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il

fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Scopo della norma è, accanto alla tutela del patrimonio del danneggiato, quello del regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici. Il reato si realizza quando un soggetto, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'art. 25-octies.1 del D.lgs 231/2001, la frode informatica rileva soltanto nell'ipotesi aggravata in cui la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori [art. 512-bis c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La disposizione punisce l'intestazione fittizia di denaro, beni o altre utilità finalizzata a eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale o a favorire la commissione di delitti contro il patrimonio, inclusi quelli di riciclaggio.

15. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-OCTIES.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea – articolo introdotto dal D.lgs n. 211/2025

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria dallo 0,5% all'1% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applicano, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni per i reati di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché per il reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione a euro 8 milioni per i reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da soggetti apicali, e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti. In caso di reiterazione degli illeciti, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.

Il D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.2, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea. La disciplina recepisce la Direttiva (UE) 2024/1226 e introduce, accanto alle sanzioni interdittive, un sistema pecuniario parametrato al fatturato globale dell'ente.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea [art. 275-bis c.p.]

È punito chi, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da norme nazionali di attuazione, mette direttamente o indirettamente a disposizione fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati, omette misure di congelamento, conclude operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate, importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, trasporta o fa transitare beni o presta servizi vietati, ovvero elude l'esecuzione della misura restrittiva.

La disposizione costituisce la fattispecie centrale del nuovo sistema penale in materia di sanzioni UE e colpisce sia le condotte commissive sia quelle elusive, comprese quelle relative a fondi, risorse economiche, beni e servizi oggetto di divieti o congelamento.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea [art. 275-ter c.p.]

È punita la persona designata, ovvero il legale rappresentante dell'entità o organismo designati, che omette di comunicare alle autorità competenti i fondi o le risorse economiche soggetti a congelamento, nonché chiunque, per ragioni del proprio ufficio o della propria professione, omette di fornire alle autorità competenti le informazioni dovute su fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti designati.

La norma sanziona l'omessa collaborazione informativa verso l'autorità amministrativa competente, attribuendo rilievo penale alla mancata segnalazione o comunicazione di dati rilevanti ai fini dell'attuazione delle misure restrittive europee.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività [art. 275-quater c.p.]

È punito chi effettua operazioni, presta servizi o svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è richiesta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

La disposizione reprime le condotte poste in essere in violazione delle condizioni apposte ai regimi autorizzatori previsti dalla normativa europea sanzionatoria, quando l'attività sia formalmente consentita solo entro limiti e prescrizioni stabiliti dall'autorità.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine aggravate dalla violazione di misure restrittive dell'Unione europea [art. 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286]

È rilevante, ai fini dell'art. 25-octies.2, la fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato quando sia commessa in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da norme nazionali di attuazione, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

Il richiamo all'art. 12 del Testo unico immigrazione opera solo nella specifica ipotesi aggravata introdotta dal D.lgs n. 211/2025, quando il favoreggiamento dell'ingresso illegale si collega alla violazione delle misure restrittive europee e riguarda soggetti designati.

16.LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25- NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

L'art. 25-novies del D.lgs 231/2001 ha introdotto tra i reati presupposto le principali fattispecie in materia di violazione del diritto d'autore, disciplinate dalla legge n. 633/1941.

Tali reati sono diretti a tutelare i diritti patrimoniali e morali degli autori e, più in generale, il corretto sfruttamento economico delle opere dell'ingegno.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa [art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. n. 633/1941]

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La disposizione punisce la messa a disposizione del pubblico, tramite reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, in assenza di titolo legittimante. La fattispecie rileva in particolare con riferimento alla diffusione illecita di contenuti attraverso internet o altre reti telematiche.

Ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell'art. 171 L. n. 633/1941

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La disposizione prevede una più grave sanzione quando la violazione riguardi opere non destinate alla pubblicazione oppure sia accompagnata dall'usurpazione della paternità dell'opera o da modificazioni idonee a ledere l'onore o la reputazione dell'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore [art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941]

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma sanziona l'abusiva duplicazione, a fini di profitto, di programmi per elaboratore, nonché la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e concessione in locazione, quando effettuate in violazione della disciplina sul diritto d'autore. È inoltre punita la predisposizione o diffusione di mezzi diretti a rimuovere o eludere i sistemi di protezione dei programmi.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati [art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941]

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il secondo comma dell'art. 171-bis tutela specificamente le banche di dati e punisce le condotte di riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione, estrazione, reimpiego, vendita o locazione poste in essere in violazione delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzazione. Si tratta di fattispecie distinta da quella relativa ai programmi per elaboratore di cui al comma 1.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, commercio, cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione di riproduzioni abusive; detenzione, vendita o distribuzione di supporti privi di contrassegno; ritrasmissione di servizi criptati; installazione e diffusione di dispositivi di decodificazione; elusione di misure tecnologiche; rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti; fissazione abusiva di opere cinematografiche, audiovisive o editoriali [art. 171-ter, comma 1, L. n. 633/1941]

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica

o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

L'art. 171-ter, comma 1, prevede una pluralità di condotte, tutte accomunate dal fine di lucro e dall'uso non personale, che colpiscono la duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione, distribuzione, commercializzazione e messa in circolazione abusiva di opere protette dal diritto d'autore o di supporti che le contengano. La disposizione punisce altresì la commercializzazione di apparati atti alla decodificazione abusiva di servizi criptati, l'elusione delle misure tecnologiche di protezione, la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti e, da ultimo, la fissazione abusiva di opere cinematografiche, audiovisive o editoriali.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione [art. 171-septies, L. n. 633/1941]

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione sanziona l'omessa comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti a contrassegno, nonché la falsa dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul diritto d'autore. La norma ha una funzione di controllo e tracciabilità dei supporti destinati alla circolazione commerciale.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato [art. 171-octies, L. n. 633/1941]

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma punisce la produzione, diffusione, commercializzazione, installazione, modifica o utilizzazione fraudolenta di apparati destinati alla decodificazione abusiva di trasmissioni

audiovisive ad accesso condizionato, con l'obiettivo di tutelare il corretto sfruttamento economico dei servizi audiovisivi a pagamento.

17.LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

L'art. 25-decies del D.lgs n. 231/2001 ha introdotto tra i reati presupposto il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. La disposizione è diretta a tutelare il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e la genuinità della prova dichiarativa nel procedimento penale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 377-bis c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Soggetto passivo del reato è la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere. La fattispecie si realizza quando taluno, mediante violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca tale soggetto a non rendere dichiarazioni oppure a renderle mendaci. La norma è posta a tutela della libertà di autodeterminazione del dichiarante e, al contempo, del corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

18.LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25- UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Reati ambientali - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.lgs. n. 21/2018, dalla L. n. 137/2023, dal D.L. n. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 147/2025, e dal D.lgs. n. 81/2026

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 452-bis e 452-bis.1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;*
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;*
 - e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;*
 - e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
 - e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;*
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.*

1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del Codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del Codice penale.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;*
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:*

per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies del Codice penale, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150/1992, le sanzioni pecuniarie sono determinate in ragione della pena prevista per il reato presupposto richiamato.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati ambientali indicati dalla norma, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

Inquinamento ambientale [art. 452-bis c.p. – modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.lgs. n. 81/2026]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

La norma punisce le condotte abusive che determinano una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità, della flora o della fauna. Si tratta di un reato di evento, a forma libera, che richiede un'offesa concreta e verificabile al bene ambiente.

Commercio di prodotti inquinanti [art. 452-bis.1 c.p. – introdotto dal D.lgs. n. 81/2026]

È punito chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, distribuisce, vende, mette a disposizione sul mercato o comunque immette in commercio prodotti, sostanze o materiali idonei a cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente.

La disposizione, introdotta nell'ambito del rafforzamento della tutela penale ambientale, mira a reprimere la circolazione e il commercio abusivo di prodotti o sostanze inquinanti idonei a determinare un pregiudizio significativo per l'ambiente. Ai fini del catalogo 231, la fattispecie è oggi espressamente richiamata dall'art. 25-undecies.

Disastro ambientale [art. 452-quater c.p.]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

La norma incrimina le condotte che determinano un'alterazione di eccezionale gravità dell'ambiente, tale da integrare una compromissione irreversibile o comunque eliminabile solo con interventi eccezionali, ovvero da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Delitti colposi contro l'ambiente [art. 452-quinquies c.p.]

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La disposizione estende la tutela penale anche alle ipotesi colpose di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività [art. 452-sexies c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La fattispecie è diretta a reprimere la circolazione e la gestione abusiva di materiale ad alta radioattività, in considerazione dell'elevato rischio che tali condotte presentano per l'ambiente e per la salute pubblica.

Impedimento del controllo [art. 452-septies c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

La norma punisce le condotte dirette a impedire o ostacolare l'attività di vigilanza e controllo in materia ambientale e di sicurezza, con particolare riguardo alle condotte elusive o artificiose idonee a compromettere gli accertamenti.

Circostanze aggravanti [art. 452-octies c.p.]

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

La disposizione prevede un aggravamento di pena quando i delitti ambientali sono commessi nell'ambito di associazioni criminose semplici o di tipo mafioso.

Omessa bonifica [art. 452-terdecies c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

La disposizione sanziona l'omessa esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino o recupero ambientale quando il soggetto vi sia obbligato in base alla legge o a un provvedimento dell'autorità.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti [art. 452-quaterdecies c.p.]

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

La disposizione punisce le forme organizzate e continuative di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato richiede una pluralità di operazioni, un apparato organizzativo e il fine di conseguire un ingiusto profitto.

Circostanze aggravanti ambientali [art. 452-sexiesdecies c.p.]

Per i reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis del Codice penale, la pena è aumentata se dal reato deriva un profitto di rilevante entità oppure se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.

La norma introduce aggravanti applicabili ai reati ambientali, rilevanti anche ai fini dell'aumento delle sanzioni pecuniarie dell'ente nei casi richiamati dall'art. 25-undecies.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette [art. 727-bis c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto o con l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma tutela la biodiversità, sanzionando condotte che incidono su specie animali e vegetali protette.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto [art. 733-bis c.p. – abrogato]

L'art. 733-bis c.p. è stato abrogato dal D.lgs. n. 81/2026. Le condotte precedentemente riconducibili alla distruzione o al deterioramento di habitat protetti trovano oggi rilievo nel più ampio sistema dei delitti ambientali, con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle relative aggravanti.

Reati relativi alla tutela delle specie protette [L. n. 150/1992, artt. 1, 2, 3-bis e 6]

Chiunque, in violazione delle disposizioni normative e delle convenzioni internazionali applicabili, importa, esporta, detiene, utilizza per scopo di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali esemplari di specie animali o vegetali protette è soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge.

La normativa disciplina la tutela delle specie animali e vegetali protette, anche in attuazione della Convenzione CITES, sanzionando le condotte illecite connesse alla loro commercializzazione, detenzione e circolazione.

Scarichi di acque reflue industriali [art. 137 D.lgs. n. 152/2006]

Sono punite le condotte di apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, ovvero in violazione delle prescrizioni autorizzative o dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, nei casi richiamati dall'art. 25-undecies.

La disposizione disciplina le ipotesi di scarichi non autorizzati o effettuati in violazione delle prescrizioni normative o dei limiti stabiliti, con particolare riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose.

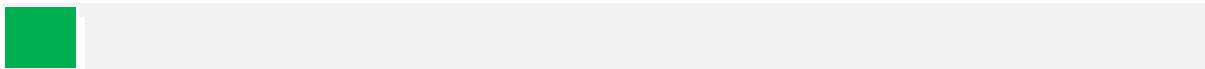
Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari [art. 255-bis D.lgs. n. 152/2006]

È punito chiunque, in violazione dei divieti di abbandono o deposito incontrollato, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali, ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati.

La fattispecie, introdotta nell'ambito della riforma dei reati in materia di rifiuti, attribuisce rilievo penale alle condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi che presentino un concreto profilo di pericolo ambientale o siano commesse in contesti particolarmente sensibili.

Abbandono di rifiuti pericolosi [art. 255-ter D.lgs. n. 152/2006]

È punito chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione della normativa ambientale. Le pene sono aggravate quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente.



La norma rafforza la tutela penale contro l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, anche in ragione dell'elevata potenzialità lesiva di tali condotte.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata [art. 256 D.lgs. n. 152/2006]

Fuori dai casi sanzionati dall'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito con l'arresto o con l'ammenda. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, si applica la reclusione.

La pena è aggravata quando dalla condotta deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati. Sono altresì punite la realizzazione o gestione di discariche non autorizzate, la miscelazione non consentita di rifiuti e il deposito temporaneo irregolare di rifiuti sanitari pericolosi.

La disposizione punisce lo svolgimento non autorizzato di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, nonché la realizzazione o gestione di discariche abusive, la miscelazione non consentita e le violazioni relative al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. La riforma del 2025 ha rafforzato il trattamento sanzionatorio e ampliato le ipotesi rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente.

Combustione illecita di rifiuti [art. 256-bis D.lgs. n. 152/2006]

È punito chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. La pena è aggravata quando la combustione riguarda rifiuti pericolosi o quando ricorrono circostanze di particolare pericolo per l'ambiente o per la pubblica incolumità.

La disposizione mira a reprimere le condotte di combustione illecita dei rifiuti, oggi espressamente richiamate dall'art. 25-undices ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque [art. 257 D.lgs. n. 152/2006]

È punito chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, qualora non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

La norma sanziona le condotte di contaminazione ambientale, con particolare rilievo per l'omessa attivazione degli interventi di bonifica e ripristino.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari [art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. n. 152/2006]

Si applica la pena prevista dall'articolo 483 c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti o nella compilazione della documentazione di trasporto, fornisce indicazioni false sulla natura, composizione o caratteristiche dei rifiuti.

La norma attribuisce rilievo penale alle falsità concernenti la documentazione relativa alla gestione e al trasporto dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti [art. 259 D.lgs. n. 152/2006]

È punito chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile, con aggravamento nel caso di rifiuti pericolosi.

La disposizione riguarda le ipotesi di movimentazione illecita dei rifiuti, anche in ambito transfrontaliero.

Ipotesi attenuata per ravvedimento operoso ambientale [art. 259-ter D.lgs. n. 152/2006]

Nei casi previsti dalla legge, le sanzioni sono diminuite quando il soggetto si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi.

La disposizione assume rilievo ai fini dell'art. 25-undecies quale ipotesi attenuata incidente sulle sanzioni applicabili all'ente nei casi espressamente richiamati.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; falsità nella tracciabilità [art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006]

Si applicano le pene previste dal Codice penale per le falsità documentali nei casi in cui siano fornite false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti o siano formati o utilizzati documenti falsi relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

La disposizione sanziona le falsità documentali e informative connesse alla tracciabilità dei rifiuti. Il riferimento va coordinato con l'attuale sistema di tracciabilità e con il RENTRI, fermo restando il rilievo penale delle condotte di falso richiamate dalla norma.

Sanzioni in materia di emissioni in atmosfera [art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006]

È penalmente rilevante, nei casi previsti dalla legge, il superamento dei valori limite di emissione quando determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

La norma disciplina le conseguenze sanzionatorie in materia di emissioni in atmosfera, distinguendo tra violazioni amministrative e ipotesi penalmente rilevanti. Ai fini del catalogo 231 rileva la fattispecie richiamata dall'art. 25-undecies.

Inquinamento doloso provocato da navi [art. 8 D.lgs. n. 202/2007]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono punite le condotte dolose di violazione delle disposizioni in materia di scarichi in mare da parte del comandante, dei membri dell'equipaggio, del proprietario o dell'armatore della nave, quando la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

La disposizione incrimina le condotte dolose di inquinamento marino provocato da navi, prevedendo un aggravamento sanzionatorio nei casi in cui derivino danni permanenti o particolarmente gravi all'ambiente marino.

Inquinamento colposo provocato da navi [art. 9 D.lgs. n. 202/2007]

Sono punite le condotte colpose di violazione delle disposizioni in materia di scarichi in mare da parte del comandante, dei membri dell'equipaggio, del proprietario o dell'armatore della nave, quando la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione.

La norma disciplina l'ipotesi colposa di inquinamento provocato da navi, differenziandola da quella dolosa sul piano dell'elemento soggettivo e del trattamento sanzionatorio.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive [art. 3, comma 6, L. n. 549/1993]

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono sono disciplinati dalla normativa europea e nazionale di settore. La violazione delle disposizioni in materia rileva ai fini dell'art. 25-undecies nei limiti richiamati dalla norma.



La disposizione si inserisce nel sistema di tutela dell'ozono atmosferico e delle sostanze lesive, richiamando la disciplina speciale nazionale ed europea in materia di produzione, utilizzo, commercializzazione e cessazione progressiva dell'impiego di tali sostanze.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive [art. 4 D.lgs. n. 81/2026]

È punito chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, nonché chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

La norma è stata introdotta in attuazione della disciplina europea sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ed è espressamente richiamata dall'art. 25-undecies, comma 1-ter, del D.lgs. 231/2001.

Produzione e commercio di gas a effetto serra [art. 5 D.lgs. n. 81/2026]

È punito chiunque abusivamente produce, importa o esporta gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, ovvero prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas. È altresì punito chi abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia tali sostanze, prodotti o apparecchiature.

La disposizione è stata introdotta in attuazione della disciplina europea sui gas fluorurati a effetto serra ed è rilevante ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 1-ter, del D.lgs. 231/2001.

19. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.L. n. 20/2023 e dal D.L. n. 145/2024, convertito nella L. n. 187/2024

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. n. 286/1998 - modificato dal D.L. n. 20/2023]

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.*

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs n. 286/1998 – modificato dal D.L. 20/2023 – confermato dal D.L. 145/2024]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

20. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

RAZZISMO E XENOFOBIA - articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs n. 21/2018

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 604-bis, terzo comma, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa [art. 604-bis, terzo comma, c.p.]

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

Ai fini dell'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001 assume rilievo il delitto di cui all'art. 604-bis, terzo comma, c.p., relativo alle condotte di propaganda, istigazione o incitamento fondate, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quando siano commesse in modo tale da determinare un concreto pericolo di diffusione.

La fattispecie tutela la dignità della persona e il principio di uguaglianza, reprimendo le forme più gravi di propaganda e istigazione connotate da finalità discriminatorie e negazioniste.

21. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-QUATERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

L'art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001 ha introdotto tra i reati presupposto le fattispecie di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa previste dagli articoli 1 e 4 della L. n. 401/1989. La disposizione è diretta a tutelare la regolarità delle competizioni sportive, nonché il sistema pubblico di controllo e autorizzazione in materia di giochi e scommesse.

Frode in competizioni sportive [art. 1, L. n. 401/1989]

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La disposizione sanziona le condotte fraudolente dirette ad alterare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive, mediante offerte o promesse di denaro, utilità o vantaggi ai partecipanti, ovvero mediante altri atti fraudolenti idonei a perseguire il medesimo risultato. La norma tutela la correttezza, la lealtà e la regolarità delle competizioni sportive.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa [art. 4, L. n. 401/1989]

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

La disposizione punisce l'organizzazione e la gestione abusiva di attività di gioco e scommessa, nonché le condotte connesse di promozione, raccolta, pubblicità e partecipazione, in assenza delle prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze. La norma tutela l'ordine pubblico, il sistema concessorio statale e il controllo pubblico sul settore dei giochi e delle scommesse.

22. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Reati tributari - articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, e modificato dal D.lgs. n. 75/2020 e dal D.lgs. n. 156/2022

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [art. 2 D.lgs n. 74/2000]

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La disposizione punisce l'utilizzo, nella dichiarazione fiscale, di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La fattispecie tutela l'interesse dell'Erario alla corretta percezione dei tributi e si caratterizza per l'impiego di documentazione fiscalmente falsa a supporto della dichiarazione.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici [art. 3 D.lgs n. 74/2000]

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La disposizione punisce la presentazione di una dichiarazione fraudolenta fondata su operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La fattispecie si distingue da quella di cui all'art. 2 in quanto la frode non si fonda sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ma su altri artifici decettivi specificamente rilevanti.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [art. 8 D.lgs n. 74/2000]

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La norma incriminatrice mira a punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (emissione o rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti). Il reato si consuma al momento dell'emissione della fattura o documento per operazioni inesistenti, ovvero dell'emissione dell'ultima di esse in caso di più episodi nel medesimo periodo di imposta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili [art. 10 D.lgs n. 74/2000]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'applicazione della suddetta fattispecie è prevista in via residuale, ove non sia configurabile un più grave reato. La norma penale incrimina chiunque occulti o distrugga totalmente o parzialmente le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nello scopo di consentire l'evasione a terzi, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (l'occultamento o la distruzione totale o parziale delle scritture contabili).

Stante la normativa in esame, le condotte penalmente rilevanti possono consistere, dunque, sia nella distruzione, sia anche nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari dell'impresa. Le condotte appena indicate sono alternative, e all'una conseguono effetti distinti rispetto all'altra in riferimento al momento consumativo del reato. Invero, mentre la distruzione dei documenti contabili realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione contabile, l'occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, momento dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte [art. 11 D.lgs n. 74/2000]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La fattispecie incriminatrice punisce due distinte condotte:

- l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; se il predetto ammontare supera gli € 200.000 la pena è aumentata;

- l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000; se il predetto ammontare supera gli € 200.000, la pena è aumentata.

Le condotte di cui al comma 1 sono punite a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni relativi a tali imposte, unitamente alla coscienza e volontà del fatto tipico. Le condotte di cui al comma 2 sono punite a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, unitamente alla coscienza e volontà del fatto tipico.

Dichiarazione infedele [art. 4 D.lgs. n. 74/2000 - rilevante ai fini dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, nei limiti ivi previsti]

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La disposizione punisce la presentazione di una dichiarazione fiscale non veritiera, mediante indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi inesistenti, quando risultano superate le soglie di punibilità previste dalla legge. La fattispecie rileva ai fini della responsabilità dell'ente esclusivamente nei casi di evasione dell'IVA realizzata nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del D.lgs 231/2001.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le Imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La disposizione sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta, quando il tributo evaso o le ritenute non versate superano le soglie previste. Anche questa fattispecie rileva ai fini della responsabilità dell'ente solo nei casi di evasione IVA transfrontaliera previsti dal comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies.

Indebita compensazione [art. 10-quater D.lgs n. 74/2000 - introdotto dal D.lgs n. 75/2020 e modificato dal D.lgs n. 87/2024]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La disposizione punisce l'omesso versamento di somme dovute mediante compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, oltre la soglia di punibilità stabilita dalla legge. Ai fini della responsabilità dell'ente, la fattispecie assume rilievo nei soli casi espressamente previsti dall'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis.

23. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Contrabbando - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 141/2024

Il delitto di contrabbando è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dal D.lgs n. 75/2020. Successivamente, il D.lgs n. 141/2024 ha riformato la materia doganale, sostituendo il previgente assetto con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e ampliando il richiamo dell'art. 25-sexiesdecies anche ai reati previsti dal Testo Unico Accise.

Art. 25-sexiesdecies D.lgs 231/2001

In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche quelle di cui alle lettere a) e b).

La disposizione configura la responsabilità dell'ente per i reati di contrabbando previsti dalla normativa doganale e per talune fattispecie penali in materia di accise. La riforma del 2024 ha dunque ampliato e aggiornato il perimetro del reato presupposto, raccordandolo con il nuovo assetto normativo doganale e con il Testo Unico Accise. Ai fini del catalogo, rilevano le fattispecie penali di seguito richiamate.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (...) chiunque fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa; destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; effettua miscele non autorizzate; rigenera prodotti denaturati; detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte; detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

La norma punisce le principali condotte fraudolente in materia di prodotti energetici, quando finalizzate a sottrarre il prodotto all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Si tratta di una fattispecie ampia, che ricomprende sia condotte di produzione clandestina sia condotte di destinazione, detenzione o impiego illecito del prodotto.

Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (art. 40-bis D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (...).

La disposizione sanziona la produzione clandestina di alcol o bevande alcoliche, intendendosi per tale quella eseguita in locali o con apparecchi non denunciati, non verificati o alterati in modo da consentire la sottrazione del prodotto all'accertamento fiscale.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-ter D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati (...) è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La fattispecie punisce la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa relativa ai tabacchi lavorati. La norma si coordina con il distinto delitto di contrabbando di tabacchi lavorati previsto dalla disciplina doganale, mantenendo tuttavia una propria autonomia.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; ovvero fa uso di tali strumenti se contraffatti, alterati o utilizzati senza autorizzazione.

La norma tutela l'affidabilità dei sistemi di controllo fiscale sui prodotti soggetti ad accisa, sanzionando le condotte fraudolente che incidono sui sigilli, sui misuratori o sugli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione.

Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504)

I prodotti sottoposti ad accisa (...) trasportati senza la specifica documentazione prevista, ovvero con documento falso od alterato o comunque inidoneo a identificare i soggetti, la merce o la quantità trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore e allo spediteore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

La disposizione sanziona le irregolarità documentali nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa quando esse assumono rilievo fraudolento e comportano l'applicazione delle pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale merci non unionali, ovvero fa uscire dal territorio doganale merci unionali.

La fattispecie punisce l'introduzione, la circolazione o l'uscita di merci in assenza della prescritta dichiarazione doganale, in violazione degli obblighi che presidiano il corretto controllo dei flussi commerciali.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs n. 141/2024)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione.

La norma sanziona le dichiarazioni doganali non veritiere idonee a incidere sulla determinazione dei diritti di confine o sul conseguimento di indebiti vantaggi restitutori.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che sbarca, imbarca o trasborda merci non unionali omettendo di presentarle al più vicino ufficio dell'Agenzia, ovvero trasporta merci senza manifesto, dichiarazione sommaria o altri documenti doganali quando prescritti.

La disposizione riguarda specifiche condotte di contrabbando realizzate nell'ambito del traffico marittimo e aereo, nonché nelle zone di confine lacuale, valorizzando la particolare pericolosità delle violazioni commesse lungo tali direttrici di circolazione.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs n. 141/2024)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali importate in franchigia o con riduzione dei diritti una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

La norma punisce l'utilizzo difforme di merci che abbiano beneficiato di regimi agevolativi all'importazione, quando la diversa destinazione comporti il venir meno dei presupposti della franchigia o della riduzione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs n. 141/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

La disposizione sanziona le condotte fraudolente finalizzate a conseguire rimborsi o restituzioni doganali non dovuti in relazione a merci esportate.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs n. 141/2024)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine dovuti, sottopone le merci a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

La fattispecie colpisce l'abuso dei regimi doganali speciali quando questi siano utilizzati in modo artificioso o fraudolento per evitare il pagamento dei diritti dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs n. 141/2024)

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La norma disciplina una specifica ipotesi di contrabbando avente a oggetto tabacchi lavorati, caratterizzata da una soglia quantitativa oltre la quale la condotta assume rilievo penale.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs n. 141/2024)

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando ricorrono specifiche circostanze aggravanti, tra cui l'uso o il possesso di armi, la commissione del fatto da parte di più persone in condizioni ostative all'intervento di polizia, il collegamento con reati contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione, l'uso di mezzi di trasporto alterati o l'impiego di schermi societari o finanziari esteri.

La disposizione prevede un trattamento sanzionatorio più grave per le ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati connotate da maggiore offensività, organizzazione o pericolosità.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs n. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico (...) coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti (...) Chi partecipa all'associazione è punito (...).

Si tratta di una fattispecie associativa speciale che reprime la stabile organizzazione finalizzata alla commissione di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e di alcune correlate violazioni nel settore delle accise.

Circostanze aggravanti del contrabbando [art. 88 D.lgs. n. 141/2024]

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, la multa è aumentata e, nei casi espressamente previsti, è aggiunta la reclusione quando il fatto sia commesso con mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, con uso di armi, da più persone riunite, in connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione, ovvero quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi determinate soglie.

La disposizione introduce circostanze aggravanti applicabili ai delitti di contrabbando “comune” di cui agli artt. 78-83, valorizzando il maggiore disvalore delle condotte caratterizzate da violenza, organizzazione, connessione con altri delitti o rilevante entità economica.

Nota di coordinamento

Ai fini del presente catalogo sono state considerate le fattispecie penalmente rilevanti richiamate dall'art. 25-sexiesdecies D.lgs 231/2001, con esclusione delle disposizioni meramente definitorie o esclusivamente sanzionate in via amministrativa. In particolare, la riforma del 2024 ha attribuito rilievo ai reati previsti sia dalla nuova disciplina doganale sia dal Testo Unico Accise.

24. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-SEPTIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Delitti contro il patrimonio culturale – articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022, modificato dalla L. n. 6/2024

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto nel Codice penale il Titolo VIII-bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, e ha inserito nel D.lgs 231/2001 l'art. 25-septiesdecies, estendendo la responsabilità degli enti ad alcune specifiche fattispecie. La successiva Legge 22 gennaio 2024, n. 6 è intervenuta sulla disciplina dell'art. 518-duodecies c.p.

Furto di beni culturali [art. 518-bis c.p.]

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

La disposizione punisce il furto avente a oggetto beni culturali, attribuendo particolare rilievo alla natura del bene sottratto e alla sua eventuale appartenenza allo Stato.

Appropriazione indebita di beni culturali [art. 518-ter c.p.]

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

La norma sanziona l'appropriazione di beni culturali da parte di chi già ne abbia il possesso, valorizzando l'abuso del rapporto fiduciario o materiale con il bene.

Ricettazione di beni culturali [art. 518-quater c.p.]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La fattispecie reprime le condotte di ricezione, occultamento o intermediazione relative a beni culturali di provenienza delittuosa.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali [art. 518-octies c.p.]

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

La disposizione tutela la genuinità documentale relativa ai beni culturali mobili, colpendo le condotte volte a simulare o attestare falsamente la lecita provenienza del bene.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali [art. 518-novies c.p.]

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

La norma sanziona le violazioni degli obblighi autorizzativi e comunicativi che presidiano la circolazione dei beni culturali.

Importazione illecita di beni culturali [art. 518-decies c.p.]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La fattispecie reprime l'introduzione nel territorio nazionale di beni culturali di illecita provenienza o esportati in violazione della normativa di tutela dello Stato di origine.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali [art. 518-undecies c.p.]

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

La disposizione tutela il controllo pubblico sulla circolazione internazionale dei beni culturali e punisce tanto l'esportazione abusiva quanto le condotte fraudolente connesse.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici [art. 518-duodecies c.p.]

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La norma punisce le condotte di danneggiamento, alterazione materiale o uso improprio di beni culturali o paesaggistici, con una tutela rafforzata in ragione del particolare valore dei beni protetti.

Contraffazione di opere d'arte [art. 518-quaterdecies c.p.]

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose

appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

La disposizione reprime le condotte di contraffazione, autenticazione falsa e commercializzazione ingannevole di opere d'arte e beni di interesse storico o archeologico, tutelando l'autenticità e l'integrità del patrimonio culturale.

25. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-DUODEVICIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-duodevices, estendendo la responsabilità degli enti ai delitti di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Riciclaggio di beni culturali [art. 518-sexies c.p.]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La disposizione punisce le condotte di sostituzione, trasferimento o occultamento giuridico-economico di beni culturali di provenienza delittuosa, quando siano idonee a ostacolarne l'identificazione.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [art. 518-terdecies c.p.]

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

La norma sanziona le condotte di devastazione o saccheggio che colpiscono beni culturali o paesaggistici, nonché istituti e luoghi della cultura, in ragione del loro particolare valore storico, artistico e identitario.

26. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL' ART. 25-UNDEVICIES 8 GIUGNO 2001

Delitti contro gli animali – articolo introdotto dalla L. n. 82/2025

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale.

La Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha introdotto nel D.lgs 231/2001 l'art. 25-undevicies, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di delitto contro gli animali. La legge è entrata in vigore il 1° luglio 2025.

Uccisione di animali [art. 544-bis c.p.]

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

La disposizione punisce l'uccisione di un animale quando sia posta in essere per crudeltà o senza necessità, prevedendo un aggravamento nei casi di particolare efferatezza della condotta.

Maltrattamento di animali [art. 544-ter c.p.]

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

La norma sanziona le condotte di lesione, sevizia o trattamento incompatibile con le caratteristiche etologiche dell'animale, nonché la somministrazione di sostanze vietate o nocive.

Spettacoli o manifestazioni vietati [art. 544-quater c.p.]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

La disposizione reprime l'organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, con aggravamento nei casi di profitto, scommesse clandestine o morte dell'animale.

Divieto di combattimenti tra animali [art. 544-quinquies c.p.]

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 50.000 a 160.000 euro. (...) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La fattispecie punisce le condotte di promozione, organizzazione, direzione, partecipazione, addestramento, destinazione degli animali e scommesse relative a combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui [art. 638 c.p.]

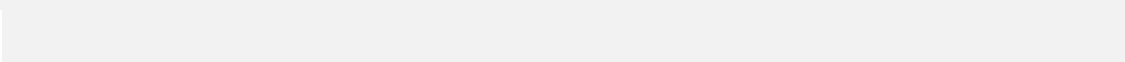
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La disposizione sanziona le condotte di uccisione o danneggiamento di animali altrui nelle ipotesi espressamente previste dalla norma, oggi riformulata in termini più rigorosi dalla L. n. 82/2025.

Circostanze aggravanti [art. 544-septies c.p. - introdotto dalla L. n. 82/2025]

Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. sono aumentate:

- a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;*
- b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;*



c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

La disposizione non costituisce un autonomo reato presupposto, ma introduce circostanze aggravanti applicabili ai delitti contro gli animali richiamati dall'art. 25-undevicies del D.lgs. 231/2001.

27. REATI TRANSNAZIONALI (L. 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i reati di seguito indicati, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 della L. 16 marzo 2006, n. 146, ai sensi del quale si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché commesso in più di uno Stato, ovvero commesso in uno Stato ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato, ovvero con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero con effetti sostanziali in un altro Stato.

Rientrano in tale ambito le seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 del D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141).

La L. n. 146/2006 ha introdotto una disciplina speciale per i reati transnazionali, estendendo la responsabilità degli enti ad alcune fattispecie qualificate dalla presenza di un gruppo criminale organizzato e da un collegamento sostanziale con più ordinamenti statali.

28. ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.



Nota finale di aggiornamento

Il presente Catalogo dei reati presupposto è stato oggetto di revisione e aggiornamento alla data del 10.06.2026, tenendo conto delle principali modifiche normative intervenute sul perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'aggiornamento ha riguardato, in particolare, le modifiche relative ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea, ai reati ambientali, ai reati di contrabbando e in materia di accise, ai delitti contro il patrimonio culturale e ai delitti contro gli animali.

Il Catalogo ha natura ricognitiva delle fattispecie di reato presupposto previste dalla normativa vigente e dovrà essere oggetto di periodica verifica in occasione di ulteriori modifiche legislative rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.